

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 651<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 23 GIUGNO 1967

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,  
indi del Presidente MERZAGORA  
e del Vice Presidente MACAGGI

#### INDICE

##### CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente . . . . . Pag. 34927

##### DISEGNI DI LEGGE

##### Seguito della discussione:

« Nuova legge di pubblica sicurezza » (566),  
d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori;  
« Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773):

PRESIDENTE . . . . . 34942  
AJROLDI, *relatore* . . . . . 34934, 34956

BARTESAGHI . . . . . Pag. 34931  
D'ANGELOSANTE . . . . . 34948  
DI PRISCO . . . . . 34945  
KUNTZE . . . . . 34929 e *passim*  
MARIS . . . . . 34939  
MORVIDI . . . . . 34937  
RENDINA . . . . . 34927  
TAVIANI, *Ministro dell'interno* . . . . . 34935, 34957

##### Per lo svolgimento di interrogazioni:

PRESIDENTE . . . . . 34959  
ANGELLLI . . . . . 34958



## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

**G E N C O ,** Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Annuncio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale combattenti, per l'esercizio 1° ottobre 1964-31 dicembre 1965 (*Doc. 29*).

### **Seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza » (566), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza », d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori, e « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

Proseguiamo nell'esame degli emendamenti presentati sull'articolo 64.

Da parte dei senatori Gianquinto, D'Angelosante, Fabiani, Gullo, Caruso, Kuntze, Rendina, Petrone, Maris, Secchia, Gramegna e

Morvidi è stato presentato un emendamento tendente ad inserire, al capoverso dell'articolo 64, dopo le parole: « Il Governo provvede », le altre: « limitatamente ai territori direttamente colpiti ».

Il senatore Rendina ha facoltà di svolgerlo.

**R E N D I N A .** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento che noi presentiamo, che tende ad inserire, come inciso, dopo le parole: « il Governo provvede », l'espressione: « limitatamente ai territori direttamente colpiti », si inquadra nell'articolo 64 e si giustifica alla luce della modifica che, con l'emendamento presentato dal Governo, è stata apportata all'articolo 64 medesimo. Ci pare un inciso quanto mai appropriato perchè serve a chiarire ulteriormente la portata di questo articolo nella sua nuova formulazione. Non è infatti accettabile il principio che l'articolo 64, che ormai si riferisce esplicitamente ai fatti ed ai fenomeni di calamità naturali, non fissi non già il tempo e la durata del decreto-legge — cosa che pure sarebbe stata secondo noi auspicabile ai fini appunto della delimitazione di questo potere *extra ordinem* — ma neanche quali siano i territori entro i quali debba operare il provvedimento che dichiara lo stato di pericolo pubblico.

Ci si potrebbe obiettare che non ci sarebbe ragione di un tale chiarimento in quanto questo sarebbe *in re ipsa*, implicito cioè nella stessa enunciazione della norma. Ebbene, noi diciamo che, per una ragione di chiarezza, l'implicito deve essere esplicito perchè, se questo decreto-legge, adottato ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione in casi di emergenza come quelli che noi abbiamo indicato e ai quali costantemente ci riferiamo, ha una portata straordinaria, è evidente che esso — e questo mi pare sia un principio anche generale, come io dimostrerò di

qui ad un istante, anche con l'ausilio di una certa dottrina — dovrebbe essere chiaramente delimitato non soltanto nella sua durata temporale, ma anche nella sua estensione territoriale. Se una calamità naturale affligge una certa regione del nostro Paese, una provincia, una città, non c'è ragione perchè il decreto-legge non indichi tassativamente che la sua efficacia si esplica soltanto nel territorio che sia stato colpito dalla predetta calamità.

Io vorrei pregare il relatore di ascoltare cortesemente quanto noi stiamo dicendo. È vero che questa, come tante altre cose, può apparire superflua, ma non mi pare, mi sia consentito ripeterlo, che questo nostro emendamento possa essere considerato ultroneo o addirittura al di fuori della materia che noi stiamo dibattendo. Io non debbo ritornare, perchè sarebbe di cattivo gusto, sul carattere assolutamente eccezionale che ha il provvedimento che viene adottato in casi di calamità naturali. Do per acquisito tutto quanto si è detto su questo punto e perciò non vi ritorno se non attraverso un breve richiamo alle cose che noi abbiamo detto, e molto diffusamente, su questo argomento. Voglio cioè ricordare come una parte cospicua della nostra dottrina, che si rifà al concetto dello stato di diritto — del quale noi ci proclamiamo sovente sostenitori, e al quale sovente rendiamo omaggio — è fermissima nel sostenere, a tal proposito, alcuni principi che ritiene assolutamente insuperabili.

Lei, onorevole senatore Ajroldi, che queste cose conosce, come studioso di diritto ed anche, vorrei dire, *ex professo*, per la particolare cura e attenzione che ha dovuto porre per la sua funzione di relatore su tutta questa materia, mi dovrà dare atto che in tema di decreto-legge conseguente a fatti di calamità naturali, la dottrina, ripeto, che fa capo alla concezione dello stato di diritto, ha affermato costantemente due esigenze. La prima esigenza è quella di fissare i limiti del tempo in cui vige la struttura organizzata a seguito della dichiarazione di pericolo pubblico, fissandosi il termine finale — dice una parte di questa dottrina — mediante disposizioni di legge generali o un atto del

Parlamento contemporaneo alla instaurazione della struttura speciale. Credo che non ci sia bisogno di commento.

La seconda esigenza è quella per cui lo stato di pericolo sia dichiarato per uno spazio territoriale espressamente indicato dal decreto-legge; questo anche perchè i provvedimenti che devono essere adottati, affinché abbiano una validità ed esplichino una certa efficacia (questo è uno degli aspetti essenziali, non secondari del problema), devono tener conto delle particolari condizioni ambientali, il che significa non soltanto di raggruppamenti umani, ma anche del modo di vivere di questi raggruppamenti umani, delle condizioni preesistenti in rapporto alla particolare condizione che poi si è venuta a creare e che è stata instaurata dall'insorgenza della pubblica calamità.

Questi sono due principi che, in questa parte della dottrina che io ho richiamato, non tollerano alcuna eccezione.

Io vorrei ricordare a lei, onorevole senatore Ajroldi, e agli onorevoli colleghi che onorano della loro attenzione queste mie modestissime e brevi considerazioni, quello che dice il Ranelletti a tale proposito.

A J R O L D I , *relatore*. Io ho citato il Calamandrei.

R E N D I N A . Lei ha citato il Calamandrei, io le citerò il Ranelletti nel suo scritto « La polizia », a pagina 1947: « le leggi eccezionali come determinate da bisogni eccezionali e transitori, dovranno essere fatte e quindi limitate solo al tempo e ai luoghi in cui quelle gravi condizioni della pubblica sicurezza si manifestano. Importano perciò non una modificazione ma solo una sospensione dell'efficacia del diritto comune » — notate come sia circospetto questo scrittore — « e dovranno essere sempre interpretate restrittivamente, applicando in ogni caso di dubbio il diritto comune ».

Onorevoli colleghi, la cosa della quale non riusciamo a convincerci, proprio per il carattere di assoluta evidenza che ha l'emendamento che noi presentiamo, è come si possano opporre (io non so se si opporranno degli argomenti, ma presumo che ciò av-

verrà) ragioni che siano fornite di una certa validità ad una argomentazione, anzi meglio ad una esigenza così naturale come quella che noi andiamo prospettando.

Si dirà: ma se la calamità assume tale proporzione da investire una parte così cospicua del territorio nazionale, da far quasi pensare ad una calamità nazionale? Ebbene, nella delimitazione territoriale che si dovrà fare e nell'estensione che si dovrà dare, di conseguenza, alla portata del decreto, si indicherà una estensione territoriale che può anche coincidere con tutto il territorio nazionale. Non è questa un'ipotesi che resti fuori dalla previsione della norma, allorché si stabilisca e si fissi per inciso il principio che il decreto-legge deve contenere questo limite territoriale. Certamente no; ed è una ragione in più perchè il principio sia fissato nella maggiore genericità. È una ragione di chiarezza, abbiamo detto, ma è anche una ragione di correttezza legislativa. Noi vi proponiamo un'integrazione del testo che non può assolutamente essere respinta. È evidente che voi, onorevoli colleghi della maggioranza, avevate interesse, visto che prima non si parlava di calamità naturali, a non porre limite alcuno a questa norma nella sua primitiva enunciazione in quanto, prevedendosi lo stato d'assedio anche per motivi di ordine pubblico (manifestazioni, scioperi, agitazioni, proteste popolari) non poteva non sembrarvi — ed io mi spiego le ragioni — assolutamente illogico che si fissassero dei limiti territoriali assolutamente inconciliabili con la finalità, l'obiettivo da conseguire con l'articolo 64 così come concepito nella primitiva formulazione.

Ora fortunatamente questa situazione è caduta e al suo posto si è creata una situazione diversa. L'articolo 64 disciplina ipotesi particolari che si richiamano necessariamente all'elemento territoriale e per le quali quindi fissare il limite della portata dell'articolo diventa cosa assolutamente necessaria. Noi non vorremmo sentirci rifiutare l'accoglimento di questi emendamenti; ciò significherebbe un assurdo, pregiudiziale rifiuto al richiamo della ragione e della logica per il solo fatto di dar prova di intransigenza nei nostri confronti anche sulla

base della direttiva che viene dal « Popolo », di non accogliere altri emendamenti e quasi contropartita alla sconfitta registrata sullo articolo 64.

Noi riteniamo che questo emendamento chiarisca ulteriormente la portata e il significato dell'articolo 64. Come ho detto — e l'ho detto con l'aiuto di autorevoli fonti dottrinarie, anche se ne ho citata una sola — il principio dello stato di diritto esige delle precise garanzie e dei limiti precisi intorno a provvedimenti di carattere eccezionale come sono quelli adottati in casi di particolari circostanze e di luttuose, tragiche circostanze nelle quali può essere travolta la tranquillità e la vita del nostro Paese, come tante volte in passato e nelle quali ci auguriamo di non doverci giammai ritrovare.

Per concludere, onorevole relatore, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, io v'invito a portare la vostra attenzione più vigile sul significato di questo nostro emendamento, affinché, dopo attenta meditazione, possiate accoglierlo nell'interesse di una migliore disciplina della materia e soprattutto di una maggiore chiarezza della norma. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

K U N T Z E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

K U N T Z E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, io dovrò aggiungere solo brevissime considerazioni a quanto è stato esposto con tanta chiarezza, e soprattutto con tanta precisione di concetti giuridici, ed anche con il richiamo ad una dottrina autorevole, dal collega Rendina.

Io vorrei innanzitutto fare un rilievo che credo non possa non trovare il consenso di tutta l'Assemblea. Questo articolo 64, del disegno di legge n. 1773, ha indubbiamente assunto una configurazione nuova (e completamente diversa, aggiungiamo noi) rispetto all'originaria, per quella delimitazione oggettiva che viene ad essere determinata dall'introduzione di quell'emendamento governativo col quale si delimita l'oggetto dello

intervento del Governo in determinati casi particolari di necessità ed urgenza.

Voglio dire cioè che adesso l'intervento del Governo può essere limitato soltanto ai casi in cui queste situazioni di emergenza siano dovute alla necessità e all'urgenza di intervenire per effetto di gravi calamità naturali.

Ora, questa proposta che ci è venuta dal Ministro e che apprezziamo, anche se non ci soddisfa in modo completo, perchè se noi ci dicessimo completamente soddisfatti ci metteremmo in logica contraddizione con quanto siamo andati sostenendo durante lunghi giorni di discussione su questa norma; questo emendamento del Governo, dicevo, ha portato una delimitazione oggettiva veramente significativa a quell'originario articolo che destava (credo giustamente) vivissime preoccupazioni in noi per quelli che avrebbero potuto essere eventuali arbitrii determinati dall'intervento dell'autorità di Governo prima e di polizia poi.

Questo emendamento è stato fatto proprio dalla Commissione; e veramente avremmo desiderato che fosse stato il contrario, cioè che la Commissione avesse colto subito quel suggerimento che tanto autorevolmente era stato avanzato dal senatore Alessi, senza attendere cioè un intervento del Governo che è valso solo a dimostrare, ancora una volta, senatore Ajroldi — e lo dico senza nessuna iattanza — quello che noi abbiamo sempre sostenuto in questo dibattito e cioè lo stato di completa, assoluta sudditanza della maggioranza nei confronti del Governo.

Ma, onorevoli colleghi, questa premessa vale per me a significare solamente che, essendo intervenuto questo emendamento (si dica del Governo, si dica della Commissione, non ha importanza, ormai è acquisito nel nuovo testo dell'articolo 64) è stata apporata una delimitazione di carattere oggettivo alla quale, secondo il nostro pensiero, non può non accompagnarsi una delimitazione di carattere territoriale. Cioè questi poteri di carattere straordinario, di cui il Governo viene investito in occasione di questi gravissimi eventi dovuti a forze naturali scatenate, non possono essere solamente delimitati relativamente all'oggetto, ma devono anche es-

sere delimitati nell'ambito territoriale in cui i poteri stessi debbono essere esercitati.

Mi pare, onorevoli colleghi, che questa debba essere una naturale e logica conseguenza dell'emendamento che è stato apportato all'articolo 64. È vero che voi potreste obiettare che l'ambito di applicazione territoriale dovrebbe essere considerato, come suol dirsi, con una frase fatta del gergo giuridico, *in re ipsa*, poichè dovrebbe essere logicamente consequenziale che, ove vi sia una calamità naturale certamente di grave estensione e di grave portata, questi provvedimenti non possano che avere applicazione limitatamente a quelle località che sono state colpite, però io vorrei fare un ragionamento un po' simile a quello che il senatore Alessi fece a proposito di questo articolo 64. Egli infatti disse: noi riteniamo che non vi possa essere nessun dubbio che i diritti politici, i diritti costituzionali, le libertà sancite dalla Costituzione non possano essere violate in quanto l'articolo 77 è garanzia di rispetto della Costituzione. Tuttavia — aggiungeva il senatore Alessi — ad eliminare ogni dubbio, se un dubbio dovesse permanere, noi suggeriamo di inserire quell'inciso — che poi è stato tradotto in un emendamento che si riferisce solamente all'articolo 65 — nel quale si dice che questa particolare potestà del Governo viene esercitata nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento giuridico dello Stato. E tutto questo, diceva il senatore Alessi, perchè non si pensi che qualcuno possa essere indotto in tentazione da questa norma e possa quindi andare al di là di quella che noi pensiamo debba essere la portata e la finalità della norma stessa.

Vorrei allora fare mio questo ragionamento del senatore Alessi. Ecco, noi vorremmo che si ponesse questa aggiunta circa la delimitazione dell'ambito territoriale entro il quale questi poteri particolari possono essere esercitati, proprio per evitare un'eventuale tentazione che porti ad estendere la efficacia e la portata di queste norme all'intero territorio nazionale o ad un territorio che non ha nulla a che vedere con quelli colpiti dalle calamità.

Io vorrei qui, senatore Ajroldi, dire subito che noi abbiamo suggerito una formula, at-

traverso questo nostro emendamento, che però non riteniamo che sia sacra e intoccabile. Noi siamo pronti ad accettare qualsiasi altra eventuale formulazione che voi, onorevoli colleghi e signor Ministro, potreste ritenere tecnicamente più corretta, ma che valga ad esprimere lo stesso concetto, cioè il concetto di una delimitazione territoriale dell'applicazione della norma.

Se voi trovate, ripeto, una formulazione che ritenete tecnicamente preferibile e volete proporla in sostituzione di questo nostro emendamento, io vorrei dire che non siamo particolarmente affezionati alla formula che noi abbiamo proposto. Quello che a noi preme è di indicare un limite territoriale all'applicazione di queste norme; potrà essere espresso dalla formulazione da noi suggerita, potrà essere invece, meglio e più significativamente, espresso in un'altra formulazione che voi riteniate di potere adottare. Noi siamo d'accordo nel dire che, purchè si accetti il nostro concetto, siamo disposti a sacrificare questo nostro emendamento e ad accettare quello che voi riterete di doverci proporre.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non credo su questo di dover aggiungere altro, in quanto mi sembra che possa trovare accoglimento questo nostro emendamento, che è dettato non da spirito di contrapposizione a quella che è una norma che è già stata votata dal Senato, ma, vorrei dire, se me lo consentite, da uno spirito di collaborazione per cercare di fare in modo che questa norma risponda agli intenti che certamente non solamente noi ci proponiamo, ma che voi stessi vi proponete e che credo anche l'onorevole Ministro si sia proposto nel momento in cui egli chiedeva di aggiungere quell'inciso all'articolo 64 che ha modificato completamente e sostanzialmente la portata di questa norma. Credo quindi che in questo spirito di collaborazione, che non è la prima volta che noi offriamo nella discussione di questa legge, anche se raramente abbiamo trovato un riscontro da parte della maggioranza e del Governo (dico raramente, perchè qualche volta qualche successo siamo riusciti a strapparli, e riteniamo che anche la modificazione dell'articolo 64 sia stata do-

vuta alla lotta che noi abbiamo tanto tenacemente sostenuto nei giorni scorsi qui in Senato), questo sia un argomento che possa trovare accoglimento, sia da parte della maggioranza, sia da parte del Governo. Con questo emendamento noi non limitiamo la portata della norma nella sua sostanza, nella sua oggettività giuridica, ma solamente per quanto riflette la sua efficacia territoriale. Se sono stati accettati quell'aggiunta e quell'inciso relativi al fatto che la norma può trovare applicazione solo nel caso di calamità naturali, mi sembra chiaro che non possa disconoscersi che tale norma debba trovare accoglimento nei limiti territoriali in cui la calamità si è verificata.

Per queste ragioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, noi confidiamo che voi possiate accogliere questo emendamento o suggerircene, eventualmente, un altro che voi riteniate più tecnicamente idoneo ad esprimere il concetto che noi vi abbiamo proposto.

**BARTESAGHI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BARTESAGHI.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, nelle poche considerazioni che io mi permetterò di aggiungere a quanto è stato detto, premetto che non farò che sviluppare un po', sottolineare e accentuare l'ultima parte delle dichiarazioni del collega Kuntze che mi ha immediatamente preceduto. A proposito di quanto ha detto prima così egregiamente il collega Rendina, vorrei fare un'osservazione: io mi rendo conto che coloro che hanno una formazione specifica e approfondita in materia giuridica debbano ritenere sempre necessario fornire, di ogni proposta, la motivazione più rigorosa e più esauriente, dal punto di vista giuridico, per prevenire, in certo senso, e contraddire in anticipo ogni eventuale, ipotetica argomentazione giuridica contrastante con quella che essi ritengono di addurre a sostegno di una determinata proposta. Anzi, a questo proposito, il collega Rendina, ad un certo punto, ha detto,

rivolgendosi all'onorevole relatore a proposito di eventuali contestazioni delle sue argomentazioni: « Presumo che saranno opposti degli argomenti ».

Io mi permetto di dire che parto, finchè non sarà data dimostrazione contraria, dalla presunzione opposta, e proprio in questo mi collego alle ultime parole del collega Kuntze: perchè, onorevole Ministro (vorrei, se permette, in particolare, rivolgermi a lei) mi sembra che ella per primo debba avvertire in questo emendamento, rispetto agli altri di cui si va discutendo, un carattere del tutto particolare che ne fa, direi, un emendamento limite. Cerco di chiarire in che senso intendo questa aggettivazione: un emendamento limite in quanto la sua natura è diversa da quella di tutti gli altri sui quali possono sorgere, legittimamente o no, a seconda delle valutazioni e delle convinzioni di ciascuno, in modo esplicito ed espresso, delle contestazioni o delle controversie; mentre questo si chiama emendamento soltanto per necessità di una terminologia tecnica che non può essere diversa. Ma, seguendo la traccia delle parole del collega Kuntze, direi che si dovrebbe considerare un logico ed indispensabile completamento di una espressione introdotta che già in se stessa ne contiene l'esigenza.

In fondo, tutti e due i colleghi che mi hanno preceduto hanno già fatto questa affermazione; soltanto hanno ritenuto necessario rincalzarla anche con una serie di argomentazioni giuridiche, ripeto, le più serrate possibili. Io mi permetterei di fermarmi, anche perchè non potrei andare oltre per la mia impreparazione ed incapacità, proprio a questo tipo di argomentazione, che cioè senza questo completamento, l'emendamento introdotto dal Governo e che ormai fa parte integrante dell'articolo in discussione, mi sembrerebbe non avere una sua naturalezza e direi nemmeno una sua veste completa. Qui, sì, direi che non solo legittimamente, ma necessariamente si debba parlare di dimenticanza nel non aver aggiunto questo ulteriore concetto, questa ulteriore precisazione. Però non una « dimenticanza » dell'ordine di quella di cui sciaguratamente parlava il già molto citato articolo dello

« Avanti! » di qualche giorno fa, a proposito della Costituzione, nella quale ci si sarebbe dimenticati di introdurre il contenuto dell'articolo 64, affermazione di cui non è ulteriormente necessario sottolineare il carattere aberrante. Qui si deve trattare necessariamente di una dimenticanza, e non si comprenderebbe davvero un rigetto dell'emendamento (così deve essere definito, per formalismo) del quale noi stiamo discutendo.

Questo emendamento costituisce una delimitazione ed una integrazione necessarie, onorevole Ministro — mi sembra di dover anche questo sottolineare — perchè possano avere un riferimento determinato e concreto, in particolare, le ultime parole dell'articolo così come risulta formulato: « dichiarando lo stato di pericolo pubblico e adottando le misure per farvi fronte ». È rispetto a questo che la delimitazione è necessaria, cioè rispetto a quale ambito lo stato di pericolo pubblico venga a sussistere per effetto delle calamità naturali, e in quale sede debbano essere applicate e adottate « le misure per farvi fronte », far fronte cioè non al pericolo pubblico individuato genericamente in conseguenza delle calamità naturali, ma al pericolo pubblico specifico, determinato, configurato e delimitato, che si identifica con gli effetti, con le manifestazioni, con le conseguenze della calamità naturale stessa. Se non fosse così, quelle due espressioni finali dell'articolo mi pare conserverebbero, nonostante l'emendamento introdotto, una genericità, una indeterminatezza (non le voglio aggettivare perchè, ripeto, sto nel campo della pura argomentazione di buon senso) che non devono essere ritenute giustificabili e non devono essere considerate ammissibili da coloro stessi che hanno ritenuto necessario introdurre la delimitazione oggettiva riguardante le calamità naturali.

Il collega Rendina ha detto che potrebbe essere osservato che la precisazione sarebbe implicita, e ha aggiunto che per chiarezza conveniva renderla esplicita. Sì, è valido anche questo argomento, ma io direi che non tanto è conveniente, quanto è naturale e quindi necessario che venga reso esplicito ciò che deve essere stato nella mente di coloro stessi che hanno proposto l'emenda-

mento fondamentale modificativo dell'articolo, cioè nella mente del Governo.

Vorrei anche porre alla sua attenzione e sottolineare, onorevole Ministro, riferendomi sempre in particolare alla responsabilità che l'Esecutivo deve assumere in circostanze ed in evenienze come quelle previste dall'articolo in esame, un'altra considerazione: quella di un possibile grave inconveniente, anzi di una serie di possibili gravi inconvenienti oggettivi che deriverebbero o potrebbero derivare, qualora non si introducesse in maniera esplicita la limitazione, circa la adozione delle misure atte a fronteggiare il pericolo pubblico derivante da calamità naturali, ai territori direttamente colpiti da tali calamità. Se non si introducesse questa limitazione si aprirebbe una grave possibilità e una grave prospettiva, a mio avviso, e cioè che i provvedimenti, ingiustificati in territori limitrofi non direttamente colpiti dalla calamità ipotizzata e che in quei territori non avrebbero una ragione d'essere, in quanto colà non si sarebbe verificato nessun effetto della calamità, si tradurrebbero in una causa di aggravamento delle conseguenze dei disastri calamitosi. Infatti, nelle zone immediatamente limitrofe, dove sarebbe necessaria la massima libertà e la massima ampiezza di movimento proprio per intervenire a soccorso dei colpiti da quella calamità e a riparo dei disastri da essa prodotti, potrebbero essere introdotte, a seguito della estensione ingiustificata dello stato di pericolo pubblico, delle limitazioni che, ripeto, costituirebbero degli intralci ed un ulteriore pesante aggravamento delle conseguenze già disastrose alle quali l'Esecutivo, con i suoi mezzi diretti, ma anche la collettività nazionale con tutte le sue risorse, non dimentichiamocelo mai, sarebbero chiamati a far fronte.

Io mi permetto di ricordare solo i due precedenti più recenti di grandi calamità naturali verificatesi in questi ultimi vent'anni di vita repubblicana, le due più gravi ed estese come entità e come conseguenze: quella del 1951 nel Polesine, e quella del 1966, cioè dello scorso novembre, che interessò tante provincie e numerose regioni italiane.

Ebbene, in ciascuna di queste due situazioni che ci hanno preceduto, che si sono

verificate in questi ultimi vent'anni, se non fosse stata salvaguardata in tutto il territorio non colpito la massima possibilità di iniziativa di tutti coloro che, per impulso naturale, per sentimento istintivo di dovere umano, si sentivano portati a recare, ad organizzare tutto il soccorso possibile per quelle regioni, quanto minore sarebbe stato il rimedio arrecato, già così insufficiente, quanto più grave si sarebbe rivelata e quanto più colpevole la stessa deficienza dell'opera dello Stato, nei modi e nei mezzi con cui è intervenuto, se a compensarla e, in un certo senso, a mischiarsi insieme con essa e a nasconderne in parte le gravissime insufficienze e impreparazioni, non fosse intervenuta tanta spontaneità di libere iniziative di cittadini, di organizzazioni, di associazioni! Tutto questo è necessario salvaguardare e a condizione che, all'infuori della stretta delimitazione territoriale delle zone colpite dalla calamità, siano mantenute nella loro massima estensione tutte le prerogative costituzionali e tutti i diritti di iniziativa che da ciascuna di quelle prerogative possono discendere ed esercitarsi.

Onorevole relatore, ella nel suo intervento di ieri sera, a proposito di quello che sto dicendo, cioè a proposito dei gravi inconvenienti che deriverebbero da una qualsiasi diminuzione delle possibilità di iniziativa e delle possibilità di movimento, il più libero che possa realizzarsi nei territori limitrofi, e naturalmente in tutti gli altri all'infuori di quelli direttamente colpiti, a questo proposito, ella indirettamente (perchè non eravamo ancora nel merito di questo emendamento), riferendosi agli studi e alle tesi del compianto onorevole Calamandrei, osservò ieri sera che, per quanto riguarda le eventuali applicazioni dell'articolo 64, si verificherebbe sempre una « provvisoria diminuzione e mai una soppressione dei diritti dei cittadini costituzionalmente garantiti ». Vede, onorevole relatore, questa sua precisazione è esatta ed equivoca nello stesso tempo (dico equivoca soltanto in senso oggettivo, non voglio affatto riferirmi a un equivoco intenzionale): contiene un parziale equivoco, come mi sembra sia necessario chiarire.

Ella dice: diminuzione e mai soppressione; mai soppressione in quanto ogni provvedimento limitativo di garanzie costituzionali, anche nelle evenienze e con le limitazioni previste dall'attuale testo dell'articolo 64, sarebbe provvisorio, quindi non si tratterebbe di soppressione di una garanzia. Ma, per la provvisorietà, la « diminuzione » è solo apparentemente un concetto meno grave e, diciamo, una restrizione meno intensa della guarentigia costituzionale, perchè quello che viene « diminuito », per quel tempo, viene soppresso. L'esercizio di un diritto, anche se sussiste e si lascia sussistere l'esercizio di un diritto analogo derivante dalla medesima disposizione costituzionale, per il tempo in cui viene temporaneamente proibito è soppresso, non è diminuito. Quindi c'è una soppressione di diritti come conseguenza della adozione del provvedimento di dichiarazione del pericolo pubblico e dei provvedimenti conseguenti per far fronte alle calamità naturali e ai loro effetti.

Senza l'emendamento integrativo di cui si sta parlando potrebbero proprio intervenire, fuori di ogni giustificazione direttamente oggettiva e sostenibile, delle limitazioni di iniziativa, se si vuole anche — riferiamoci ad ogni ipotesi perchè è nostro dovere farlo, per esaurire l'argomento in tutta la sua portata — se si vuole anche di carattere discriminatorio (perchè no?) fra iniziativa e iniziativa, fra modalità e modalità di promuovere determinati atti di soccorso alle vittime e di riparazione dei danni provocati dalla calamità. Ebbene, questa eventualità bisogna esplicitamente escluderla. Ritengo, ripeto, che ognuno abbia questa volontà, ritengo che per primi coloro che hanno ritenuto necessario introdurre finalmente la limitazione relativa alla circostanza di gravi calamità naturali debbano pensare le cose che pensiamo noi. Perciò io sinceramente attendo che l'emendamento venga accolto sia dalla Commissione che dal Governo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**A J R O L D I , relatore.** I senatori Rendina e Kuntze, nell'intervenire in sede di questo emendamento, hanno accennato ancora al fatto che la maggioranza della Commissione si sarebbe adeguata, con animo di sudditanza, alla proposta del Governo di specificare il senso dell'articolo 64.

Mi rendo conto che i senatori Kuntze e Rendina, non appartenendo alla 1ª Commissione, non ne hanno seguito i lavori perchè, se li avessero potuti seguire, avrebbero avuto fino dal febbraio 1967 la comunicazione della relazione fatta in Commissione, nella quale si dicono, in ordine all'assurda eventualità della stabilizzazione di uno stato poliziesco di assedio e in ordine alla necessità di provvedere per eventi catastrofici e calamità naturali, le stesse precise parole di quelle riferite nella relazione a stampa distribuita oltre un mese fa al Senato.

Quindi non si tratta — desidero precisarlo — di sudditanza, ma si tratta di una collaborazione fruttuosa fra la maggioranza e il Governo.

Fatta questa precisazione, vorrei dire agli onorevoli colleghi, che hanno presentato lo emendamento, che quello che essi intendono come delimitazione proporzionata agli eventi è un fatto che deve intendersi pacificamente recepito. Io non posso e non voglio, come ha fatto il senatore Bartesaghi, anticipare le dichiarazioni che verranno dopo le mie, ma immagino che su questo punto l'onorevole Ministro non avrà alcuna difficoltà a fare dichiarazioni che potranno anche essere consacrate a verbale.

La Commissione è perfettamente d'accordo che nella massima parte dei casi — e ci auguriamo che siano pochissimi, o che addirittura non ci siano — la delimitazione delle conseguenze funeste di una calamità naturale o di una catastrofe sia tale per cui bastino provvedimenti di carattere locale o localizzato già fin dalla dichiarazione dello stato di pubblico pericolo. Però bisogna tener presente — e qui il senatore Bartesaghi mi consenta di non essere d'accordo con lui — che quando avvengono codesti spaventosi, terribili eventi non si può andare a ruota libera. Se si vuole concorrere, non dico per prevenire, ma per far fronte immediatamen-

te a situazioni catastrofiche in ordine alle quali le possibilità umane, anche concentrate, già difficilmente reggono, è necessario che ci sia un concorso di solidarietà che, in casi eccezionalissimi, può estendersi anche a tutto il territorio nazionale.

Io penso che questo non succederà mai, però credo che non sia possibile, attraverso una delimitazione — che, poi, intristisce il senso dell'articolo — porre in difficoltà non soltanto il Governo, ma anche coloro che attendono immediatamente a quest'opera di soccorso nel caso in cui tali catastrofi disgraziatamente abbiano a verificarsi.

Ripeto: è un'opera di solidarietà e di collaborazione, nella quale le forze comuni non devono andare disperse, ma devono essere concentrate; ed è proprio l'articolo 64 che, nella sua ultima parte, quando dice che si devono adottare « le misure per farvi fronte », le proporziona all'entità dell'evento.

Pregherei quindi gli onorevoli colleghi di prendere atto di queste considerazioni del relatore, che saranno forse modeste ma che non nascondono alcuna *arrière pensée*, per cui, con la interpretazione autentica del contenuto dell'articolo 64, credo che tutto il Senato debba essere concorde.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

**T A V I A N I ,** *Ministro dell'interno.* Innanzitutto vorrei osservare, a proposito di emendamenti accolti o non accolti (cosa che ho dimenticato di dire ieri nel mio intervento), che non è affatto vero che non ci sia stata una discussione approfondita, anche con risultati, circa l'approvazione di emendamenti, perchè in Commissione sono stati apportati ben 16 emendamenti, di cui parecchi dell'opposizione; e in Assemblea 30 emendamenti dell'opposizione e della maggioranza. Quindi non è esatto quello a cui si è accennato anche questa mattina.

Veniamo ora alla questione in esame. A questo proposito, vorrei ulteriormente precisare (come ho detto l'altro giorno a proposito delle calamità naturali) la ragione per la

quale il Governo ha inserito questi due articoli nella legge. La nostra preoccupazione, dalla quale sono derivati questi articoli (ho già avuto occasione di dirlo in conversazioni private; non l'ho detto qui in Aula, ma sta di fatto che ho sempre affermato in Commissione che non c'era nessun problema di ordine pubblico riferito alle questioni insurrezionali, poichè in quel caso non credo ai decreti-legge), è sorta dalla grave calamità di Firenze. (Non vorrei a questo punto fare dei discorsi iellatori, come quelli fatti ieri dai senatori Palermo e Nencioni, che passando sul mio capo mi hanno provocato un accesso dentale che mi si è sviluppato questa notte). Comunque, per fortuna, non si è verificato quello che per tre o quattro giorni si era temuto a Firenze, cioè il colera. Se si fosse scatenato a Firenze il colera, il Governo non avrebbe avuto pronto lo schema dello strumento legislativo. Si dirà che con un decreto-legge si sarebbe sempre potuto fare, ma lor signori sanno benissimo che nei Governi democratici non sono rapidi i rapporti tra Ministero e Ministero, Ragioneria dello Stato eccetera, per tutti i problemi riguardanti l'applicazione di articoli, di paragrafi, le questioni finanziarie e così via. Quindi il Governo non avrebbe avuto lo schema entro il quale prendere le sue disposizioni. Quali disposizioni? Le disposizioni riguardanti la sicurezza pubblica.

Con questo rispondo anche all'emendamento del senatore D'Angelosante, con il quale evidentemente non ci siamo intesi. Si tratta di disposizioni riguardanti la sicurezza pubblica, non l'incolumità, perchè per i provvedimenti che riguardano l'incolumità c'è il provvedimento sulla protezione civile. So che nei corridoi si mormorava: ma allora che necessità c'è di questi articoli, dato che alla Camera c'è un disegno di legge per la protezione civile? Ma esso è un'altra cosa: riguarda provvedimenti tecnici, lavori pubblici, incolumità od altro. Qui invece si tratta di provvedimenti di sicurezza pubblica, di ordine pubblico che sono necessari. In quel caso, per esempio, ci sarebbero state delle disposizioni da prendere per la provincia di Firenze, per la città di Firenze, per le zone

limitrofe e qualche disposizione anche per l'intero territorio nazionale.

Ora, lei, senatore Kuntze, è stato finissimo ed abilissimo, perchè ha ripreso una osservazione del senatore Alessi. Potrei risponderle che oggi questa osservazione le va bene, mentre l'altro giorno non le andava bene.

K U N T Z E . No, mi è sempre andata bene.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*: Comunque le rispondo — e desidero che questo sia messo a verbale, e con questo credo di chiarire anche il dubbio del senatore Rendi- na e del senatore Bartesaghi — che io non ho proposto di mettere l'accento sulle gravi calamità naturali, all'ultima riga. Non ho proposto cioè che si parlasse dello stato di pericolo pubblico per gravi calamità naturali, ma ho proposto di inserirlo nella seconda riga. Ho proposto cioè che si dicesse: nei casi straordinari . . . determinati da gravi calamità naturali . . . il Governo provvede adottando le misure per farvi fronte. Per far fronte a che cosa? A quello e solo a quello. Quindi il provvedimento non è soltanto limitativo nel territorio, ma anche nella sostanza, nell'essenza. Se, ad esempio, ci fosse stato quel caso (che grazie a Dio non c'è stato e speriamo che non si debba verificare mai) è chiaro che, nei riguardi della epidemia, in tutto il territorio nazionale ed anche alle frontiere si sarebbero dovuti prendere dei provvedimenti particolari, e solo ed esclusivamente a quei fini.

Ora nei due, tre giorni della non chiarificazione (in cui per lo meno non si era voluto credere alla parola del Ministro), voi dicevate che gli ufficiali, i funzionari eccetera devono sapere di fronte a che cosa si trovano, perchè evidentemente, in certe situazioni, rimane il problema di sapere se il Governo è rimasto veramente nella legalità e nella Costituzione. Ebbene, il Governo uscirebbe dalla legalità, perchè uscirebbe dall'articolo 64, se adottasse delle misure che non fossero proporzionate alle gravi calamità naturali.

La frase: « adottando le misure per farvi fronte » risponde precisamente a questo sco-

po, quindi è ovvio che le misure siano proporzionate. Per esempio, ho sentito una frase: ma per il terremoto di un certo Paese d'Europa si sono arrestate determinate persone, e non determinate altre! Ma, onorevoli senatori, quando ci si mette su questo piano è chiaro che allora non c'è bisogno nè di leggi, nè di decreti, perchè questo lo può fare in qualunque momento non solo il Governo, ma, in generale, chi ha in mano le armi.

Se vogliamo rimanere nell'ambito di interpretazione della legge e della legalità, mi pare che questo articolo sia chiaro, nel senso che l'espressione « . . . determinati da gravi calamità naturali », viene immediatamente, dopo aver detto: « nei casi straordinari di necessità e di urgenza . . . » e poi: « adottando le misure per farvi fronte ». Comunque, se la cosa dovesse essere dubbia, io dichiaro esplicitamente che queste mie dichiarazioni, messe a verbale, valgono come interpretazione autentica della legge che stiamo per votare.

P R E S I D E N T E . Senatore Kuntze insiste per la votazione dell'emendamento?

K U N T Z E . No, signor Presidente, non insisto dopo la dichiarazione dell'onorevole Ministro. Anche se avremmo preferito che questa sua interpretazione fosse stata trasferita nella norma di legge, dobbiamo pur tuttavia riconoscere che, dopo quello che egli ci ha detto con un esauriente motivazione, non è opportuno insistere nella votazione di questo emendamento. Infatti è risultato chiaro che quegli apprestamenti diretti a far fronte alle calamità naturali debbono intendersi presi proporzionalmente all'entità della calamità; è quindi logico, come del resto avevo già premesso, che potrebbe intendersi insito nella norma che effettivamente l'applicazione di queste misure particolari debba essere . . .

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Quindi io vado più in là; non è solo un limite territoriale, ma è un limite sostanziale.

K U N T Z E . E noi gliene diamo atto, onorevole Ministro, perchè lei ci ha detto, e lo comprendiamo e lo apprezziamo, che queste misure debbono essere destinate solamente a far fronte a quelle calamità naturali e alle conseguenze che da quelle calamità derivano.

Per questa ragione, signor Presidente, non insistiamo nella votazione.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori D'Angelosante, Gianquinto, Aimoni, Kuntze, Maris, Fabiani, Gullo, Rendina, Caruso, Petrone, Secchia, Gramegna e Morvidi è stato presentato un emendamento tendente a sostituire, al capoverso, le parole: « alla tutela dell'ordine », con le altre: « alla tutela della incolumità ».

Il senatore Morvidi ha facoltà di svolgerlo.

M O R V I D I . L'emendamento da noi presentato tende a sostituire nella nuova dizione dell'articolo 214, accettata dalla Commissione e dal Governo, alla espressione « alla tutela dell'ordine » quella « alla tutela della incolumità ».

Io domando scusa anzitutto ai colleghi per la conseguenza che sul mio stato d'animo e, oserei dire, sulla mia salute è derivata da quello che i nostri egregi compagni socialisti hanno qualificato come ostruzionismo. Ma soprattutto mi ha impressionato e mi ha tenuto veramente sveglio quanto affermò ieri sera nel suo vibrato discorso il collega senatore Bonafini. Infatti, ricordando i particolari pregi di questo disegno di legge egli affermò che, per esempio, i proprietari di stabilimenti di lavoro che prima avevano l'obbligo di consegnare l'elenco degli operai, oggi non l'hanno più. Ciò è indubbiamente un grande vantaggio; ma questo mi fa pensare alla storia di quella famosa povera donna che inciampò, cadde, si ruppe una gamba e, per prima cosa, accese una candela di ringraziamento alla Madonna, e a chi le domandava perchè facesse questo, dato che le si era rotta la gamba, rispondeva che accendeva la candela di ringraziamento perchè avrebbe potuto rompersi tutte e due le gambe.

Comunque, l'importanza dell'intervento del senatore Bonafini è stata che finalmente

dal monologo e dal soliloquio si è addivenuti ad un timido colloquio; dico timido perchè sto pensando che forse un ulteriore colloquio non so se si verificherà. Ma se noi continuiamo e continueremo a discutere come abbiamo già incominciato stamattina, significherà che sviluppiamo quel famoso piano di ostruzionismo che fu anzi, in un primo momento, qualificato addirittura come sabotatore da parte dell'egregio relatore?

Desidererei che soprattutto i compagni socialisti (che stamani nel loro giornale ufficiale continuano ad insistere sul problema dell'ostruzionismo) così acuti e così pronti, soprattutto quando si tratta di difendere le libertà, riflettessero su quello che essi hanno scritto e scrivono. Diceva l'«Avanti» dell'altro giorno: « I comunisti in Commissione avevano ben capito che di legge liberticida era puerile parlare; sapevano benissimo che il cosiddetto pericolo pubblico sottintendeva soltanto il caso di calamità naturali e nulla più »; e nell'«Avanti» di stamani si legge: « La determinazione dei socialisti era di rendere esplicito ciò che nella legge era implicito e cioè che lo stato di emergenza può essere soltanto proclamato in caso di calamità naturali ».

Se voi, in partenza, all'inizio di questa discussione, avevate questa convinzione, perchè non l'avete detto subito?

B O N A F I N I . L'abbiamo detto durante la discussione generale!

M O R V I D I . Sì, ma come emendamento, quello che è stato proposto dal Ministro...

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Nessuno l'ha proposto.

M O R V I D I . ... se fosse stato proposto subito da voi prima che si fosse sviluppato quello che voi dite il nostro ostruzionismo, la questione si sarebbe subito in gran parte appianata, il che fa pensare a questo: obiettivamente esaminando le cose, se c'è un atteggiamento ostruzionistico, una volta che voi avete finito, dopo tanti giorni di discussione, per darci ragione, questo è l'at-

teggimento vostro, con il vostro silenzio. Coticchè a un certo punto, mentre alcuni dicono Parlamento è in quanto si deve parlare, e il senatore Nencioni rimproverava ieri il collega Palermo perchè leggeva, quasi che fossimo stati ad un leggimento, per voi invece si deve dire questo: un silenziamento, perchè voi siete stato per tanto tempo silenziosi, nulla avete detto, e avete con questo vostro silenzio dimostrato una vera e propria mancanza di rispetto verso il Parlamento.

G U A R N I E R I . Il silenzio è d'oro.

P E R N A . Che significa?

M O R V I D I . È stata ricordata stamane dal collega che mi ha preceduto, senatore Bartesaghi, quella famosa affermazione fatta dal «Avanti!» circa la omissione accidentale che si sarebbe verificata nella Costituzione della Repubblica di un articolo che avrebbe dovuto stabilire il ricorso allo stato di pericolo pubblico. Di questo argomento hanno già parlato altri e io non mi voglio intrattenere. Però, la citazione dell'«Avanti!» per la quale l'omissione di questo articolo sarebbe stata accidentale, per cui poco mancò che l'articolo non fosse inserito nella Costituzione, mi fa ricordare la concessione di una medaglia d'argento ad un principe di Casa Savoia, avvenuta durante l'altra guerra, la prima guerra mondiale. La motivazione diceva questo: «Comandante di una batteria antiaerea, con i suoi tiri ben aggiustati poco mancò che non facesse precipitare un aereo austriaco. Medaglia d'argento Valle Lagarina 1917-1918». Poco mancò che nella Costituzione della Repubblica non vi fosse inserito quel famoso articolo che avrebbe mandato in solluchero l'«Avanti!».

Adesso non si tratta di concedere per questo una particolare medaglia d'argento all'«Avanti!», nel qual caso, è evidente, la unica medaglia d'argento che si potrebbe concedere è la medaglia della Prima Comunione; non si tratta di questo. Però si tratta di riportare le questioni al loro vero termine perchè si smetta una buona volta di gri-

dare continuamente ed accusare di ostruzionismo, quando noi invece esplichiamo regolarmente il nostro dovere nell'interesse della democrazia. Ci saranno delle prese di posizione diverse, ed è inevitabile, appunto perchè ognuno ha le proprie opinioni e vede le cose in una sua maniera. Però, dalla presa di posizione diversa all'affermare continuamente, a mo' di insulto o di menomazione della dignità, che noi andiamo avanti facendo dell'ostruzionismo mi pare che ci sia molta differenza. (*Interruzione del senatore Cenini*). Mi rincresce tanto di non capire quello che ha detto l'onorevole collega, perchè se lo avessi capito e se fossi intenzionato a fare dell'ostruzionismo, mi sarei intrattenuto, almeno per mezz'ora, per discutere su quanto il collega ha detto.

Ritornando all'emendamento che noi abbiamo presentato, nell'articolo 214 si parla di tutela dell'ordine e della sicurezza. Ora, evidentemente, l'articolo 2 che è stato approvato parla invece del mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini e della loro incolumità. Voi direte: ma è evidente che qui manca qualche cosa; io dico: se nell'articolo 214 voi avete omesso la indicazione della tutela dell'incolumità, mentre non avete esitato a porre quella dell'ordine, mi pare che, omissione per omissione, nei confronti di quanto è stabilito nell'articolo 2 sia più obiettivamente comprensibile la eliminazione «dell'ordine» e l'inclusione della «incolumità». Infatti, in sostanza, non parlandosi più di pericolo di ordine pubblico, perchè qui il pericolo di ordine pubblico diventerebbe altrimenti troppo soggettivo e troppo vuoto, ma parlandosi di un fatto contingente, obiettivo, reale di necessità e di urgenza determinato da gravi calamità naturali, è evidente che quello che conta, quello che ha importanza, è la sicurezza delle persone e la loro incolumità: è proprio la sicurezza e l'incolumità delle persone a dare il contenuto obiettivo a quella che altrimenti sarebbe una valutazione soggettiva dell'ordine pubblico.

L'ordine pubblico, di cui noi abbiamo parlato già altre volte, e non voglio pertanto ritornarci sopra, ha un contenuto così vuoto, così elastico, così possibilista che evi-

dentemente permette la inclusione di qualsiasi determinazione da parte del Governo. Noi vorremmo che questa soggettività di valutazione fosse esclusa con la inclusione della incolumità e della sicurezza, in quanto questi due dati di fatto, incolumità delle persone e sicurezza delle persone, esauriscono tutto quanto è possibile che avvenga nei casi di gravi calamità naturali.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il Governo chiede di essere autorizzato a intervenire con provvedimenti soggettivamente amministrativi, quali sono i decreti-legge, sia pure soltanto in occasione di casi straordinari determinati da gravi calamità naturali, in due distinti campi: nel campo dell'ordine pubblico e nel campo della sicurezza.

## Presidenza del Presidente MERZAGORA

(Segue M A R I S ). Il nuovo testo dell'articolo 64 dice testualmente: « Nei casi straordinari di necessità e di urgenza... Il Governo provvede... alla tutela dell'ordine e della sicurezza... ». È chiaro che a queste due parole si sottintende un aggettivo: dell'ordine « pubblico » e della sicurezza « pubblica ». Si tratta, non c'è dubbio, di due campi nettamente distinti. Nella sicurezza pubblica sono compresi la vita dei cittadini, la loro salute fisica, la loro assistenza, il soccorso di coloro che hanno subito danni alla persona o al patrimonio. Nella sicurezza si riassume tutto il possibile intervento dell'Esecutivo quando ore gravi per il Paese, per fatti naturali imprevedibili, chiamano tutta la comunità alla solidarietà, al mutuo soccorso, all'intervento per salvare chi è in pericolo. Se tutto quello che è necessario fare in caso di gravi calamità naturali è compreso nell'ambito di intervento indicato come tutela della sicurezza, io vi domando quali altri provvedimenti il Governo voglia prendere nel campo dell'ordine pubblico, quali altri beni tutelare. Si potrebbe, parafrasando la celebre invettiva, dire: ordine pubblico, quanti delitti sono stati compiuti in tuo nome! L'ordine pubblico è un po' come — perdonate, non voglio essere irriverente, colleghi, e non fraintendetemi — è un po' come il nome di Dio: il comandamento dice

che non deve essere nominato invano, ma converrete con me che 99 volte su cento è vanamente invocato. Così l'ordine pubblico: noi lo troviamo ovunque, in tutte le branche del diritto, lo troviamo nel diritto pubblico, penale e amministrativo, lo troviamo nel diritto privato, lo troviamo nel diritto commerciale. Se viene steso un piano per la circolazione in un comune, si dirà che viene steso per ragioni di viabilità e di ordine pubblico. Se viene deliberato un nuovo piano di fabbricazione o stabilita una particolare modalità di erogazione dell'acqua, si dirà che è stato fatto per l'irrigazione o per l'abitazione e per l'ordine pubblico. Il regolamento sanitario del comune, l'intervento del medico provinciale o dell'ostetrica di un consorzio di comuni, tutto sarà per ragioni sanitarie e per l'ordine pubblico. Le riunioni che vengono proibite o interrotte, vengono proibite e interrotte per l'incolumità dei cittadini e per l'ordine pubblico. La stampa non può essere distribuita in certe zone, in certe strade di una città in determinati momenti, e sarà anche questo per ragioni di viabilità e di ordine pubblico.

E così si pretende di disciplinare il suono delle campane o le processioni funebri, come in questa legge, o di impedire o intervenire comunque nella propaganda anticoncezionale per ragioni di ordine pubblico.

Sul campo del diritto il cittadino cammina come su un campo minato, perchè l'ordine pubblico è un sottile e invisibile filo occultato nella sabbia, nel quale può inciampare ad ogni momento e saltare sulla mina che sta sotto i suoi piedi. E poi, dopo l'atto amministrativo, c'è il giudice, il quale dichiara che determinati contratti o la volontà contrattuale sono nulli perchè violano norme di ordine pubblico. Il giudice interverrà in qualsiasi stato e grado del processo per sollevare eccezioni alle quali la parte interessata ha rinunciato, sempre per ragioni di ordine pubblico. E il Pubblico Ministero interverrà nelle vicende private dei coniugi, perchè il suo intervento è obbligatoriamente previsto per ragioni di ordine pubblico.

A J R O L D I , *relatore*. E lo stato di pericolo?

M A R I S . Stiamo parlando dell'ordine pubblico, che è una categoria esplicitamente...

A J R O L D I , *relatore*. Non credo che marito e moglie, che possono anche diventare un pericolo pubblico, lo diventino in dipendenza di una calamità naturale!

M A R I S . Egregio contraddittore, io intervengo in maniera specifica sull'inciso « ordine pubblico » di cui noi chiediamo la soppressione. Non esco dal campo strettamente di competenza dell'emendamento, al quale voglio scrupolosamente attenermi. Tutta l'esemplificazione fa parte di una argomentazione volta a dimostrare perchè queste parole debbano essere soppresse da questo articolo. L'esemplificazione dimostra come il cittadino, in alcuni ordinamenti statuali, per l'abuso che si fa dell'espressione « ordine pubblico », finisca per trovarsi come schiacciato sotto un peso insostenibile. Vi è su di lui, al di fuori di lui, sopra le leggi, al di fuori delle leggi, uno strano dio Moloch che incombe e gli impedisce di fare ogni cosa, o che può intervenire in ogni momento per condizionare la sua attività. (*Interruzione del senatore Cenini*). Risponderò anche a lei, onorevole collega, se avrà la

bontà di lasciarmi snodare gli argomenti che voglio porgerle. La sua osservazione non è assurda. È vero che in altri ordinamenti viene citata questa categoria di beni, ma noi oggi ci stiamo apprestando alla modificazione del nostro ordinamento. E se mai in altri ordinamenti vi sono beni vagamente definiti che rendono l'ordinamento fragile, io credo che sia opportuno che noi si tenga conto di questa esperienza degli altri e che nel nostro si pervenga ad una scelta più giusta.

Noi troviamo, egregi colleghi, l'ordine pubblico in tutte le materie: è invocato per la circolazione stradale, per la salute pubblica, per la morale, in politica economica, nella procedura penale e nella procedura civile, determina la nullità della volontà degli uomini, interviene nella competenza, può arrivare ai limiti più assurdi e paradossali ed identificarsi nella cosa più inutile e più squallida (in « Clochemerle » il vespasiano era un motivo di ordine pubblico). Nel piccolo centro ogni cosa può diventare di ordine pubblico. Che cosa è, onorevoli colleghi, l'ordine pubblico? Possiamo noi eludere questo problema dal momento che fa parte della nostra vita, che entra nelle nostre associazioni, che entra nella nostra casa, che ci segue per la strada, che ci accompagna e ci guida quando manifestiamo il nostro pensiero, che interviene nelle nostre negoziazioni di carattere economico, che è, o deve essere la nostra seconda coscienza...

P A F U N D I . Significa che è una necessità essenziale.

M A R I S . Senatore Pafundi, lei ama gli imperativi categorici. Lei è l'uomo del dogma, io sono l'uomo del dubbio, ed allora mi piace scavare, indagare, cercare la verità. E mi dispiace profondamente, intellettualmente e politicamente, accettare in maniera pedissequa, in maniera servile certe enunciazioni categoriche che a chi è ansioso di vivere non dicono nulla: possono soltanto placare chi vuole conservare costantemente certe situazioni, certi ordinamenti, certi ordini.

È possibile, onorevoli colleghi, eludere un problema così fondamentale dal momento che noi ogni giorno e ogni minuto ci troviamo come limite interno anche nella nostra sfera di libertà questo ordine pubblico? È una vaga formulazione priva di senso? Certamente no. Sarebbe inutile inserire in un testo governativo una formula che non dice nulla, una clausola di stile, una parola che dice tutto e niente.

P A F U N D I . Bisogna dimostrare tutto questo.

M A R I S . Egregio collega Pafundi, il numero delle sue interruzioni va a netto scapito della qualità delle interruzioni medesime. Lei dovrebbe risparmiarsi e fare una interruzione ogni tanto, una ogni 15 minuti, ogni 20, e condensare in queste interruzioni un argomento, in modo che io possa replicare.

Che cos'è dunque questo ordine pubblico? È una parola vaga di cui s'ignora il significato o è il *passé par tout*, è la chiave di cui il portiere dell'albergo è munito per introdursi in tutte le camere?

C O R N A G G I A M E D I C I . Sono le cameriere che hanno le chiavi.

M A R I S . Il senatore Cornaggia Medici è molto più esperto di me; da più tempo di me frequenta gli alberghi romani. Comunque non scadiamo, per cortesia, onorevoli colleghi, a un livello di battute che è sì, questo, ingiurioso per il Parlamento. Non amo replicare a battute che escono dal campo di una corretta analisi del problema di cui ci stiamo occupando.

Che cos'è dunque l'ordine pubblico? Quale ne è la natura? È una categoria morale di beni, è una categoria filosofica, è una categoria logica? Il senatore Pafundi ha fatto per tre volte segno di sì, a meno che io non abbia equivocato sul significato del movimento reiterato del suo capo; non so se era segno di stanchezza, o era un ticchio, oppure acconsentiva... (*Cenni di diniego del senatore Pafundi*). Non acconsentiva. Ecco l'equivo; a volte vedo che alza la testa in su e

in giù, il senatore Pafundi, e ho l'impressione che consenta e che dica di sì, invece dice di no. Allora non è una categoria morale, non è una categoria filosofica, non è una categoria logica ...

P A F U N D I . Lo è.

M A R I S . Allora avevo ragione io; lei diceva di sì. Dunque è una categoria morale, è una categoria filosofica, è una categoria logica; ma s'introducono negli ordinamenti statuali, positivi, le categorie morali, filosofiche e logiche e la tutela di beni che impingono nella morale, nella filosofia, nella logica può essere affidata all'esecutivo, con facoltà di intervenire per disciplinarli e determinarne l'ampiezza e il contenuto? Bisognerebbe assicurarci, prima, che coloro che saranno chiamati ad intervenire abbiano con profitto frequentato corsi di teoretica, di morale ma, anche qui, sarà difficile: perché a quali schemi si riferiranno questi corsi? Seguiranno i corsi di logica, l'empirio-criticismo o i canoni di Aristotele? Il neo-platonismo e la filosofia di Hegel o di Kant? E quali paradigmi morali?

Ciò che discende da queste considerazioni è che non si può parlare di categorie di beni morali, filosofici o logici perchè esse non potrebbero trovare ingresso nell'ordinamento positivo e la loro tutela non potrebbe essere affidata alla discrezionalità del Potere esecutivo. Deve trattarsi di una categoria giuridica. L'ordine pubblico, allora, coincide con tutto l'ordinamento giuridico? Se così fosse, sarebbe inutile introdurre l'esplicito richiamo nella legge, perchè è evidente che la tutela dell'ordinamento giuridico fa parte degli obblighi primari, è un fine istituzionale del Potere esecutivo.

Affermare che il Potere esecutivo deve difendere l'ordine giuridico sarebbe una inutile affermazione di principio. È che l'ordine pubblico ha un suo ambito più ristretto compreso nell'ordine giuridico; noi dobbiamo ricercare quali beni, nell'ambito dell'ordinamento generale, tutela l'ordine pubblico per stabilire, poi, se possiamo affidare al potere discrezionale della Pubblica ammi-

nistrazione la tutela di tale specie di beni.

Di quali strumenti disponiamo per orientarci nell'identificazione, nel riconoscimento dei beni tutelati e compresi nell'ordine pubblico? Se leggiamo tutto quello che è stato scritto, non ne usciremo: da Gaio ad oggi, passando per Azzo Visconti, arrivando a Pessina, al Carrara, a Janniti-Piromallo possiamo elencarli tutti, tutti hanno parlato dell'ordine pubblico, ma nessuno ha saputo dirci che cosa è. Neppure la relazione al codice penale presentata nel 1931 ci dice che cosa sono questi beni, che cosa è questo ordine pubblico, o almeno ci dice quali sono questi beni per la comunità sociale o per il legislatore del 1931.

L'ordine pubblico viene richiamato nelle preleggi, viene richiamato negli articoli 1228, 1343, 1354 del codice civile, viene, richiamato nel titolo V, nel libro II del codice penale, viene richiamato negli articoli 797 e 804 del codice di procedura civile; ma viene soltanto richiamato, non ne viene fornita la definizione. Si può desumere che le norme dell'ordine pubblico sono quelle che lo Stato ritiene inderogabili, essenziali per la sua sopravvivenza, per la sua esistenza, per la sua sicurezza, quelle che ritiene fondamentali ed apprestate strumentalmente ai fini della sua conservazione stessa. Ma inderogabili non vuol dire immutabili. Queste norme possono essere modificate, ma non possono essere derogate con atto amministrativo, tutto qui. Sono quelle norme che nell'ambito dell'ordinamento giuridico hanno una loro essenza primaria che le pone gerarchicamente, nella scala dei valori normativi, ad un livello superiore. Ma non sono immutabili perchè è evidente che la sfera di questa categoria dell'ordine pubblico non è una sfera rigida, vorrei dire, che è in continua mutazione. È un ambito in continua trasformazione che si rapporta continuamente per i suoi contenuti e per i suoi limiti alla trasformazione istituzionale e sociale della società, alla trasformazione politica delle convivenze nazionali.

Dalla dottrina liberale, che prevedeva una supremazia del campo privato sul campo pubblico, ad oggi è stata fatta molta strada,

sono cambiate una infinità di cose sotto il profilo quantitativo e sotto il profilo qualitativo. L'ordine pubblico come concepito ai tempi del Di Rudinì, o ai tempi del Crispi, non è più il nostro ordine pubblico; l'ordine pubblico di Giolitti non fu più quello di Pelloux; l'ordine pubblico di Facta non fu più quello di Giolitti; l'ordine pubblico concepito successivamente, nel 1926, nel 1931, nel 1939 non fu quello di Facta e così via. Il concetto di ordine pubblico di quelle epoche non può corrispondere al concetto di oggi, cioè al concetto di un ordine pubblico che affonda le sue radici in quell'ordinamento statuale che ha come matrice la Costituzione italiana.

Siamo in un campo dinamico; in uno Stato patrimoniale, turba l'ordine pubblico chi ha fame, chi soltanto guarda con desiderio le ciliegie dell'albero del padrone; in uno Stato di polizia turba l'ordine pubblico chi sussurra, chi mormora, chi pensa; in uno Stato di diritto ... (*Interruzione del senatore Cenini*). Perdoni, mi è sembrata molto intelligente la sua battuta ma non l'ho ben compresa. Vuol ripetermela perchè io posso replicare? Non era intelligente? Era stupida?

**P R E S I D E N T E .** Qui non si fanno giudizi sull'intelligenza o sulla stupidità delle battute. Continui il suo intervento.

**M A R I S .** In uno Stato di diritto vi sono scale diverse di valore; vi sono Stati di diritto che sono autoritari: non c'è dubbio che la Repubblica francese è uno Stato di diritto, ma è uno Stato di diritto con contenuti autoritari. La democrazia classica di tipo inglese o anglosassone che dir si voglia, si atteggia in maniera diversa a seconda il modello, che può essere di tipo parlamentare o di tipo presidenziale. Anche le democrazie classiche contemporanee nel mondo occidentale hanno un contenuto diverso a seconda delle Costituzioni. La democrazia italiana ha un contenuto particolarissimo; è diversa dalle altre costituzioni democratiche, perchè ha una sua matrice particolarissima, diversa dalle altre. La democrazia inglese

è nata con la « Magna Charta » e dalla lotta dei baroni e solo successivamente dall'azione lunga e tranquilla dei cittadini; la nostra nasce da una lotta sanguinosa che aveva prospettive particolari, che voleva realizzare una società dinamica rivolta a particolari mete. Perciò l'ordine pubblico non può essere mutato pedissequamente da un ordinamento all'altro e non si può dire: nell'ordinamento inglese si parla di ordine pubblico, nell'ordinamento francese si parla di ordine pubblico, nell'ordinamento belga si parla di ordine pubblico. Bisogna stabilire quali contenuti possono essere riconosciuti all'ordine pubblico in uno Stato di democrazia autoritaria quale quella francese; quali in una Repubblica democratica presidenziale come gli Stati Uniti d'America e quale invece deve essere, può essere l'ordine pubblico in una Repubblica fondata sul lavoro e scaturita dalla Resistenza con prospettive di ulteriore sviluppo sociale. Fare di tutte le erbe un fascio denota una grossolanità che non può che andare a detrimento delle giuste scelte che a noi si impongono.

Nel nostro ordinamento costituzionale l'ordine pubblico è quell'ordine che scaturisce dalle libertà tutte del cittadino: dalla libertà di riunirsi e di parlare, ma non per sentire il suono della propria voce, bensì di parlare per incidere con le parole come con pietre nel muro e nelle colonne che sostengono l'attuale società, altrimenti parlare sarebbe inutile; dalla libertà di riunirsi in partiti per intervenire nella determinazione degli indirizzi politici del Paese, dalla libertà di associarsi, di circolare nel Paese, di scioperare, di lottare per determinare nella fabbrica una normativa diversa, di lottare per trasformare il rapporto economico, sociale e umano che esiste sui campi o all'interno della fabbrica, di intervenire per determinare le scelte del Potere esecutivo. Questo è l'ordine pubblico! È l'insieme di quelle libertà che fanno dell'individuo un uomo libero e dell'uomo libero un cittadino che ha il potere di intervenire nel Paese, che è titolare veramente della sovranità; non un principe senza scettro, non un re che regna e non governa, ma l'autore, l'interprete, colui che forgia giorno per giorno i propri destini.

Ed allora ecco che il cerchio si chiude e l'argomentazione conclude. Se nell'ordine pubblico sono comprese soltanto norme inderogabili, norme che attingono alla Costituzione, norme che attengono al bene primario della sovranità stessa dei lavoratori, possono queste norme con atto amministrativo ricevere una disciplina eccezionale, sia pure quando crollano i palazzi o quando i fiumi dirompono al di là degli argini e le acque dilagano nelle campagne o quando la terra si scuote per un movimento tellurico? I beni che presiedono alla conservazione ed allo sviluppo democratico dello Stato, quando la sventura si abbatte su alcuni uomini, possono soffrire restrizioni e una disciplina diversa da quella che hanno normalmente quando il mondo è in pace almeno dal punto di vista della natura, quando il mondo è in pace almeno perchè non lo bersaglia il cielo con la grandine, quando è in pace almeno perchè le acque, meno crudeli, non lo soffocano? Questo patrimonio di beni, queste norme primarie non possono essere disciplinate in maniera particolare neppure quando la sventura cieca si abbatte sul nostro Paese. Non si comprende, onorevoli colleghi, perchè questa categoria di beni voglia essere caparbiamente nell'articolo 64 affidata alla tutela del Governo. Questo articolo ha un suo fine dichiarato. Il Ministro dell'interno ci dice che serve per quando si piange e si soffre e si ha bisogno di aiuti per gravi calamità naturali.

Non voglio fare un processo alle intenzioni, che sarebbe assolutamente inutile, perchè la legge andrà nel Paese libera dalle intenzioni. Ieri il compagno Bonafini ci ha ricordato il verace intendimento socialista, che è quello che la norma presieda soltanto alla necessaria e tempestiva azione di soccorso e di aiuto in caso di gravi calamità naturali. Non voglio mettere il compagno Bonafini in contraddizione con quanto pubblicava l'« Avanti! » il giorno prima, o con quanto da altri detto, perchè è inutile. Quando la legge uscirà, sarà quella che apparirà dal suo significato letterale e dal suo spirito, secondo una ermeneutica che deve tener conto del fine dichiarato di strumento

per l'intervento in gravi casi di calamità naturali.

A questo punto, se il fine dichiarato è questo, perchè si vuole rompere l'armonia del fine? Si vuole qualcosa di più? Se nella sicurezza è compreso tutto, perchè si vuole l'ordine pubblico? Se si deve intervenire per soccorrere, perchè si vuole poter intervenire anche in quei beni e in quelle norme primari che appartengono ad un'altra sfera? Perchè si vuole mantenere in questa norma tale stridente contraddizione tra il fine dichiarato e il lessico usato? Per difendere l'ordine pubblico vi è già tutta una normativa anche nella legge. Per difendere l'ordine pubblico vi è già la norma dell'articolo 3, secondo la quale il prefetto, nel caso di urgenza e di grave necessità pubblica, ha facoltà, nel rispetto delle norme costituzionali, dei principi dell'ordinamento giuridico, di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica o della pubblica incolumità.

Qui, dunque, si vuole qualcosa di più: e perchè? Se vi è già l'articolo 3, perchè mai il Governo vuole poter intervenire anche con decreto-legge? Per poter fare cosa diversa da quella che possono fare i prefetti in base all'articolo 3? Evidentemente, se si chiede, è perchè si pensa che possa essere utile questo ulteriore intervento. Se il prefetto può già intervenire in tutti indistintamente i casi di necessità e di urgenza per ragioni che vengono dal cielo o dal mare o dalla terra, e anche per ragioni che possono venire dal Paese, dal suo assetto sociale, politico ed economico; se già il prefetto ha questo potere, perchè il Governo chiede di poterlo esercitare ancora con quel decreto-legge, che gli consente di intervenire come un fulmine quando miseria, fame, epidemie, acqua, fuoco dilagano nel Paese?

E non solo i prefetti possono intervenire in forza dell'articolo 3, ma tutta la materia è già regolata per quanto riguarda le riunioni, per quanto riguarda i cortei, i funerali, le associazioni, l'arresto di coloro che pensano soltanto di poter delinquere, per quanto riguarda l'intruppamento — come obbligati sicofanti, si diceva una volta, del-

la pubblica sicurezza — dei portieri, per quanto riguarda la notificazione e la schedatura dei tipografi.

Ma perchè allora si vuole ulteriormente intervenire? Questa decretazione di urgenza può essere utile soltanto se incide nella sfera delle libertà. Questa è la deduzione logica ineliminabile. Non c'è nulla da fare. Il Governo vuole disporre della facoltà di una decretazione di urgenza destinata anche, nel sistema della legge di pubblica sicurezza, ad intervenire limitando la sfera di libertà dei cittadini.

Ed allora, onorevole Ministro, se così è, è la norma stessa che turba l'ordine pubblico. E ve lo dice il fatto che noi parliamo qui in questi termini e non siamo Maris, Rendina, Terracini ma, dall'ultimo al primo dei senatori comunisti, siamo la coscienza di otto milioni di persone che hanno votato per noi. E questa coscienza è turbata dal fatto che si voglia imporre una siffatta legge. Voi di questo, onorevoli colleghi, non potete non tener conto. Non potete pretendere di imporre in tema di libertà la disciplina che vuole la maggioranza. Nella disciplina di godimento della libertà può prevalere soltanto quella che è corrispondente al patto costituzionale ed allo schieramento di forze dal quale è scaturita la Costituzione.

Noi siamo stati rimproverati ancora oggi dall'« Avanti! », perchè insistiamo nel rivolgere le nostre sollecitazioni e la nostra polemica ai compagni socialisti. Perchè non ve la prendete — ci dicono — con il Movimento sociale italiano? Perchè non ve la prendete con alcuni settori della Democrazia cristiana? Forse facciamo come Rigoletto quando, pieno di angoscia perchè gli hanno rapito la figlia, va nella reggia del signore di Mantova. E a quale dei cortigiani si rivolge? A quello che ha l'animo più gentile, perchè pensa che costui possa rispondergli, poichè è, sì, fra coloro che coprono una cattiva azione, ma è quello che ha più gentilezza d'animo, più coscienza. Se non vi riconosciamo un'antica coscienza socialista, non ci rivolgeremo a voi, compagni socialisti. Ho già detto che alle vostre spalle vi è una tradizione gloriosa, forse non quella con im-

precisione storica ricordata qui, ieri sera, dal compagno Bonafini, ma un'altra tradizione riferita ad altri tempi. Compagni socialisti, la tradizione gloriosa, il nostro passato, quello che abbiamo fatto quando avevamo vent'anni non sono una rendita ricardiana, una rendita di posizione sulla quale si possa vivere tutta una vita. È il passato che ci dice che abbiamo fatto bene quando avevamo vent'anni; ma questo passato ha un senso soltanto se informa la nostra vita e le nostre azioni di ogni giorno, invece non ne ha alcuno se diventa una rosa secca tra le pagine di un libro, o tra le lettere ingiallite del primo amore, senza più profumo nè colore che, al massimo, ci può far sospirare perchè non abbiamo più vent'anni e quell'energia fisica e morale.

Il compagno Bonafini ci ha ripetuto che, se verranno dei pericoli esterni, i socialisti saranno lì sulla barricata a difendere la libertà. Ma la libertà non è una conquista di guerra, la libertà non è una conquista che si può fare balzando d'impeto al di là della trincea; al di là della trincea si muore, al di là della trincea, sulle barricate, c'è violenza e nella violenza la libertà non sboccia, nè fiorisce, la libertà si difende ogni giorno, ogni minuto; si difende nelle parole e nelle virgole. E allora, compagni socialisti, noi a voi ci rivolgiamo perchè è con voi che abbiamo in comune il nostro passato di lotte, non con altri; e non ci rimproveri l'« Avanti! » se a voi ci rivolgiamo e non parliamo col Movimento sociale italiano. Già altri ha detto che con quella parte politica il nostro colloquio si è concluso il 25 aprile 1945.

P A C E . Che peccato!

P I N N A . Quanto ci dispiace.

M A R I S . È con voi, compagni socialisti, che abbiamo il dialogo, è a voi che ci rivolgiamo, è con voi che noi vogliamo costruire questa società, con voi e con i lavoratori cattolici, con gli uomini onesti, con coloro che vogliono dare a questa società un contenuto di democrazia.

Se è questo l'obiettivo che abbiamo e dobbiamo avere, non può esservi che una con-

clusione: voi, se volete dimostrarvi coerenti con le vostre veraci intenzioni, come ricordato dal compagno Bonafini ieri, dovete votare per la soppressione di questa espressione: « ordine pubblico ». Se voi non votate, non potrete giustificare il vostro voto contrario che con una equivoca argomentazione che non può portare a delle conclusioni; non potrete argomentare che come ha fatto ieri il compagno Bonafini, se argomentare siffatto intervento può chiamarsi. Ma non potrete persuadere nessuno che voi, in un momento in cui si poteva fare qualche cosa, anche se poco, per difendere la temperie costituzionali, non l'avete fatto, l'abbiamo fatto noi e siamo rimasti soli e lontani da voi. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Sono stato indotto a prendere la parola dopo che, modesto parlamentare, stamattina mi sono recato in biblioteca a consultare alcuni vocabolari ed enciclopedie per trovarvi la spiegazione che viene offerta all'opinione pubblica comune su che cosa s'intenda per ordine. Non ho trovato nessun vocabolario ed enciclopedia che non faccia accompagnare la parola ordine dall'aggettivo pubblico, a meno che non s'intenda per ordine, quello che si usa nelle caserme o nelle case dove ogni cosa ha il suo posto ed ogni posto la sua cosa.

Quindi, il comune cittadino, quando si trova di fronte ad una disposizione di questa natura che viene licenziata dal Parlamento sotto forma legislativa, vede che si tratta di ordine pubblico, introdotto con questo articolo 64 che parla dell'intervento del Governo in base al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione nei casi straordinari di necessità e di urgenza determinati da gravi calamità naturali.

Allora, ognuno dei cittadini si pone di fronte all'esperienza che ha vissuto per vedere come il legislatore abbia saputo travasare queste esperienze, variamente vissute, in una norma di legge. Mi si consenta che io, in questo caso, porti, oltre che

come parlamentare, come cittadino italiano, quelle che possono essere le esperienze vissute in caso di gravi calamità naturali.

Durante l'alluvione del Polesine, nel 1955, mentre ero membro dell'altro ramo del Parlamento, mi sono recato in quella zona con altri colleghi, tra cui il compianto e caro amico defunto, l'allora ministro Merlin che ci accompagnò, sui natanti, a visitare tutte le zone alluvionate, a vedere le condizioni nelle quali si trovavano le case, gli animali, la popolazione che era stata sgombrata e a dare una valutazione di quelli che potevano essere gli interventi da effettuarsi. Nella recente alluvione del Polesine dell'autunno scorso, ci siamo recati (come ci capita spesso dato che si sono avute 19 alluvioni dalla Liberazione) nelle stesse zone, ed ora possiamo portare questa testimonianza diretta dell'intervento che viene effettuato per garantire i bisogni della popolazione in relazione ai problemi determinati da gravi calamità naturali. Noi siamo perfettamente convinti che vi sia da esaminare il problema della sicurezza. Che cosa comporta, secondo quello che abbiamo vissuto, il fatto della tutela della sicurezza? Prima di tutto, c'è il problema nei confronti dei cittadini, degli abitanti che vengono colpiti da queste gravi calamità: allora ecco l'intervento per garantire il ricovero e la possibilità di un alloggio a coloro che hanno minore capacità di movimento, cioè i vecchi, gli ammalati, i bambini: interventi immediati per poter dislocare le popolazioni danneggiate; intervento, poi, per l'altra parte della popolazione che, se non può andare a ricoverarsi presso familiari, deve essere portata in determinati ambienti che possano avere una certa possibilità di accogliimento e di ricovero. Ecco allora avviare questa gente in determinate zone o centri messi a disposizione da vari enti pubblici e da associazioni a carattere religioso.

Quindi, intervento, prima di tutto, nei confronti della popolazione che, nel caso, era colpita da questi gravi avvenimenti. Vi era poi il problema degli interventi nell'ambiente, che dovevano essere fatti con i mezzi a disposizione, e non c'era bisogno dunque

di decreto delegato. Quindi, interventi immediati, nel caso che ho citato, per la chiusura dei pozzi del metano, che potevano evidentemente determinare delle notevoli complicazioni, in caso di rottura di tubazioni, e per l'interruzione dell'erogazione della luce elettrica operata dagli enti a ciò preposti.

Per quanto riguarda la vigilanza di carattere generale, per il potenziamento dell'intervento delle forze di polizia, per quanto concerne la sicurezza dei beni di carattere generale, cioè la vigilanza contro i ladri, contro gli sciacalli, anche contro gli stessi speculatori che in questi casi non mancano purtroppo mai, ci troviamo sempre nell'ambito della sicurezza.

Poi, vi è l'intervento relativo alla possibilità di poter lenire i disastri, rimuovendo le cause che li hanno determinati. Ecco allora l'intervento per eseguire determinati lavori che possano contribuire a limitare i danni.

Quindi, onorevoli colleghi, non c'è bisogno di legge per stimolare la popolazione ad intervenire in caso di calamità. Infatti, la partecipazione massiccia dei polesani, che io ho visto con i miei occhi, ha dimostrato quale fosse la loro solidarietà e il loro grado di civiltà. Io ho visto i braccianti della zona di Porto Tolle e della zona della Donzella buttarsi con il loro corpo sulle sponde, in attesa che arrivassero i sacchetti di sabbia per impedire la tracimazione delle acque; e li ho visti accatastati un'ora, un'ora e mezza, stretti uno all'altro per impedire che le acque portassero ulteriore rovina con la tracimazione.

Vi è l'altro intervento, sempre nel campo della sicurezza, cioè il divieto di transito e di accesso che può essere imposto con le disposizioni di carattere normale per impedire che vi sia un ingorgo o un eccessivo intasamento in zone dove, sempre per quanto riguarda gli interventi nel campo della sicurezza, occorre celerità di intervento e di movimento.

Per quanto riguarda la disinfezione a seguito della decomposizione di carcasse di animali e di altro genere — disinfezione che va fatta anche nelle stalle e nelle abitazioni — si tratta di interventi che sono

già stati operati con le disposizioni di carattere normale. Sono tutte esperienze che abbiamo vissuto in seguito a calamità naturali e che hanno lasciato un doloroso ricordo nelle popolazioni colpite.

Per cui, dato l'indirizzo ed il criterio in cui si sono svolti questi interventi mi pare che sia chiara la possibilità di servirsi di strumenti necessari ad intervenire in tutti i campi e in tutti i settori.

## Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

(Segue DI PRISCO). Se questo abbiamo osservato, ripeto, dall'esperienza vissuta, che cosa resta da poter aggiungere? Resta quello che giustamente è previsto nell'emendamento sostitutivo, cioè il problema dell'incolumità pubblica. Parlando come uomini semplici, facendo riferimento cioè a questa base prima e non parlando come studiosi che si servono di enciclopedie e di vocabolari si può affermare che il problema rimanente è quello dell'intervento per la tutela dell'incolumità pubblica — perchè esso coinvolge altri interventi di carattere pubblico che devono essere portati avanti — ma giammai il problema dell'ordine pubblico. Io a questo punto riprendo il problema dell'ordine pubblico inteso così come lo ha articolato il senatore Maris tra l'impazienza di qualche collega; ritengo che bene abbia fatto a collocarlo in questo momento nel quale il legislatore deve trattare una questione di così grande importanza e deve valutare che cosa si nasconde o si possa nascondere sotto determinate dizioni. Io vorrei riprendere un argomento che ho trattato ieri per quello che riguarda gli interventi di solidarietà che determinate organizzazioni possono compiere nei confronti delle popolazioni colpite.

Ad esempio, quando vi è stata l'ultima alluvione nel Polesine, tornando da Porto Tolle, io ho visto in piazza, a Rovigo, tutta la fila delle automobili, provenienti, mi pare, dalla Toscana, da Siena, della « San Vincenzo » che portavano abbigliamento, attrezzature alle popolazioni colpite; e avevo appena lasciato la condanna degli automezzi della UDI di Bologna, di Fer-

rara che portavano, nei centri di smistamento della popolazione, tra le popolazioni che erano restate nella zona, indumenti, medicinali ed aiuti. Ebbene, tutti questi interventi che erano stati fatti in conseguenza di un'iniziativa presa per la raccolta (evidentemente, era stato lanciato un appello tra i cittadini e tra i lavoratori, di solidarietà nei confronti di queste popolazioni; era stato chiesto ai lavoratori nelle aziende di sottoscrivere non soltanto la mezza giornata o la giornata di lavoro, ma di dare il superfluo anche da parte delle famiglie povere che sempre sentono uno stimolo alla solidarietà quando accadono eventi di questa natura) se voi lasciate la dizione « tutela dell'ordine », indipendentemente dalla buona volontà del senatore Ajroldi o dell'onorevole Taviani, possono essere impediti fin dall'origine. (Cenni di diniego del senatore Ajroldi). Scusi, senatore Ajroldi, ma quando, per esempio, io, dirigente sindacale, vado nelle fabbriche a fare un appello per la sottoscrizione nell'assemblea di lavoratori non dico soltanto: date queste cose, bensì faccio una valutazione affinché i lavoratori siano coscienti che il loro intervento non è dato solo per una questione caritativa, ma perché nel gesto di solidarietà vi sia anche un movimento popolare che spinge a risolvere i problemi che hanno causato quei determinati eventi. È proprio in quel momento che io cozzo contro quello che sarà l'intervento del prefetto o la responsabilità del Governo. Arrendiamoci a quella che è la realtà, se questa è l'esperienza che abbiamo vissuto tutti noi; vi parlo non soltanto per l'esperienza mia di dirigente della CGIL, per-

chè, quando avevamo preso quelle iniziative, erano con me i dirigenti della CISL e della UIL, perlomeno della mia provincia, poi, anche delle altre province.

Se l'esperienza vissuta determina questi problemi, evidentemente c'è la preoccupazione che è stata fatta presente, in maniera molto brillante, dal senatore Maris. Si tratta cioè di comprendere che vi è la necessità assoluta di accogliere l'emendamento proposto dai comunisti ed anche noi, socialisti di unità proletaria, riteniamo che, se non viene accolta la modifica, si vuole incidere nella sfera delle libertà dei cittadini. Questo è il nostro giudizio ed è per questo che noi sosterremo l'emendamento del Gruppo comunista. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

D'ANGELOSANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANGELOSANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i nostri interventi su questo emendamento e su quelli che lo seguiranno non hanno lo scopo di riaprire la discussione di questioni che sono state abbastanza ormai lumeggiate e chiarite; ma, secondo il mio parere, hanno lo scopo più limitato di prendere appunto le mosse dalla nuova formulazione dell'articolo 64 e di tentare di rendere più aderente, alla modifica apportata, il testo dell'articolo.

Sono sopravvenute, nel corso della discussione, due modifiche una delle quali è contenuta nell'emendamento del Governo che limita la possibilità di dichiarare lo stato di pericolo pubblico alla sola ipotesi di calamità naturale. È sopravvenuta poi un'ulteriore limitazione — anche se non espressa in emendamenti, ma contenuta nella dichiarazione che stamani ha fatto l'onorevole Ministro dell'interno che impegna il Governo — secondo la quale è da escludersi che lo stato di pericolo pubblico possa essere dichiarato per un territorio più vasto, per un ambito più esteso di quello colpito dalla calamità.

Ora, secondo il mio parere, da queste due premesse devono derivare delle conseguenze alle quali la maggioranza e il Governo non possono sottrarsi. Infatti, dalla limitazione della possibilità di introdurre l'assetto straordinario, denominato stato di pericolo, alla sola ipotesi di calamità naturale deriva la conseguenza — che stamattina il Ministro ha riconosciuto — che tale assetto non può interessare in alcun caso l'intero territorio nazionale. A questo punto, bisogna porre un'alternativa. Delle due l'una: o si mira a tutelare la situazione minacciata direttamente dalla calamità (allora non è ipotizzabile uno stato di emergenza che interessi l'intero territorio) o si vuole, in via prioritaria, mantenere l'istituto dello stato di pericolo limitandolo all'ipotesi di conseguenze di calamità con la riserva di ulteriori e più late applicazioni; in tal caso è chiaro che il discorso è diverso.

Onorevoli colleghi, allorchè è stato modificato il testo dell'articolo e si è detto che lo stato di pericolo può essere dichiarato solo con riferimento alle calamità naturali, che cosa si intendeva fare? Si intendeva predisporre strumenti idonei ad affrontare lo stato di calamità naturale o si voleva invece, comunque, introdurre nell'ordinamento il principio dello stato di pericolo salvo successivamente estenderne la portata in caso di applicazione? Se vale la prima ipotesi, come dicevo prima, dobbiamo ricavarne delle conseguenze. Infatti, se non vogliamo limitarci solo a introdurre il principio dell'assetto straordinario con la riserva di applicarlo in altri casi, è chiaro che l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico può essere rispettata usando le norme già esistenti sia nella legge di pubblica sicurezza, sia nelle altre in materia di sicurezza pubblica, sia nel codice penale. Proprio l'altra sera e ancora più di ieri mattina, l'onorevole Taviani, rispondendo al compagno Teracini, affermò che esistono forze adeguate e disponibili per la difesa dell'ordinamento, che non c'è bisogno di ricorrere ad altri sussidi e contributi dello Stato, che lo Stato è in grado di difendersi in ogni caso, di fronte non solo a un pericolo che venga

all'ordine pubblico da una situazione territorialmente limitata e determinata da motivi di scarso rilievo, ma anche di fronte al tentativo di colpo di stato. Questo l'onorevole Taviani l'ha più volte affermato.

Ora, se le forze dell'ordine attualmente esistenti, come l'onorevole Taviani ha precisato, sono adeguate a difendere la Repubblica da minacce tanto vaste come un colpo di stato, io ritengo che la disponibilità di forze adeguate alla difesa dell'ordinamento deve ritenersi sufficiente anche, e a maggior ragione, per debellare attentati meno estesi e meno rilevanti, facendo ricorso alle norme e agli strumenti già esistenti. Mi pare che questo sia elementare e che a questo non possa sfuggirsi.

D'altra parte, la spiegazione che il Governo ha dato della necessità di una particolare tutela in caso di calamità ha manifestamente per oggetto la tutela dell'incolumità e della sicurezza e la necessità di un'organizzazione che vi faccia fronte. Che cosa significa questo? Il Governo, fino a questo momento, non ha spiegato in che modo esso intenda il principio di calamità naturale e il modo come intenda difendere l'incolumità pubblica dalla calamità naturale. Però, in discorsi che sono stati fatti, anche se non in sede formale, con membri del Governo e della maggioranza, si è ripetutamente fatto l'esempio di Firenze. Si è detto: pensate a Firenze; quante cose si sarebbero potute evitare!

**TAVIANI**, *Ministro dell'interno*. Questo esempio l'ho fatto qui stamattina.

**D'ANGELO SANTE**. Io non c'ero. Comunque, la ringrazio, perchè questo chiarisce la situazione.

In definitiva, quali erano i problemi da affrontare a Firenze? Erano due: la tutela dell'incolumità e della sicurezza da una parte; dall'altra la necessità di una organizzazione idonea a farvi fronte. Questi erano i due problemi, se non vado errato.

Come vedremo oltre, voi a Firenze non avete avuto alcun problema di ordine pubblico, come non lo avete avuto in nessun altro caso. A Firenze c'era il problema di as-

sicurare che le botteghe, i negozi, fossero ripuliti dal fango portato dall'alluvione; avevate la necessità di rendere agibili vie, strade, piazze, luoghi pubblici; avevate necessità di intervenire nella Biblioteca nazionale e in altre sedi; avevate la necessità di rifornire di acqua e di viveri i cittadini. Ma non vi siete trovati mai di fronte non dico ad una minaccia dell'ordine pubblico, ma ad un tafferuglio che si estendesse al punto da richiedere l'intervento di forze di polizia.

Ora, mentre il fine della tutela dell'incolumità e della sicurezza, se si approva il nostro emendamento, rimane assolutamente protetto, perchè noi, invece di parlare di « ordine pubblico », vi chiediamo di dire che i decreti-legge previsti dall'articolo 64, in caso di necessità e di urgenza, possono essere emessi al fine di tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica, quindi il fine della tutela dell'incolumità è espressamente previsto? Sulla seconda di tali esigenze, cioè sulla necessità di avere una organizzazione che faccia fronte a questa necessità di tutela dell'incolumità e della sicurezza, secondo noi rimane ampiamente la possibilità di farvi fronte usando, il Governo, lo strumento della decretazione d'urgenza.

Infatti, è implicito nel richiamo allo stato di necessità e all'urgenza di provvedere il fatto che il Governo possa disporre opportuni coordinamenti tra gli organismi esistenti e tra le competenze già ad essi attribuite. In altri termini, nel corso di questa discussione voi avete sostenuto, per oltre una settimana, entro e fuori di quest'Aula, il principio che addirittura lo stato di pericolo pubblico e lo stato d'assedio, nell'ipotesi di turbativa dell'ordine pubblico derivanti da disordini, potevano essere dichiarati con decreto-legge a norma dell'articolo 77, a prescindere dall'articolo 64 del provvedimento in esame. Lo avete detto più di una volta. Cioè voi affermavate che, per far fronte ad una situazione di gravissima emergenza, avevate già lo strumento; quindi questo articolo 64 era inutile ed eravamo ingenui noi a preoccuparci della

sua applicazione o delle sue deviazioni in sede di applicazione.

Ora io vi dico di limitare questo vostro ottimismo, questa vostra sicurezza, questa vostra interpretazione unilaterale dell'articolo 77 della Costituzione; vi dico di limitarvi ad un campo assai più ristretto. Ammesso cioè il decreto-legge, non vedo come con esso non possiate provvedere a stabilire in quale modo debba essere organizzato il concorso delle autorità competenti, il collegamento tra di esse, il nesso tra le varie competenze per far fronte alle esigenze, territorialmente limitate, di provvedere alla tutela dell'incolumità e della sicurezza.

Quindi, entro l'ambito ordinario e normale — che, ripeto, secondo me è definito dalle due esigenze di tutelare l'incolumità e di creare una organizzazione che faccia fronte alla nuova situazione — voi siete autorizzati dalla formulazione dell'articolo, così come essa è, introducendo al posto di « ordine », la parola « incolumità ».

Dicevo prima che non si sono posti a Firenze, nel Vajont, nel Polesine, problemi di ordine pubblico. Voi chiedete che si stabilisca una serie di norme tanto gravi, con un articolo che ormai, onorevole Taviani, si è sbilanciato, non ha più alcun equilibrio interno, non ha più alcuna simmetria, perchè voi chiedete lo stato d'assedio unicamente per far fronte ai casi di calamità naturale. Ora, una volta chiarito questo, avete l'obbligo di motivare, non dico sul piano della legittimità costituzionale (perchè su questo non vi porteremo mai a dare una motivazione), ma almeno sul piano dell'opportunità politica e legislativa. E motivando su questo piano, voi dovete dire se vi è un solo caso, dal 1945 in poi, in cui ci siamo trovati di fronte a gravi turbative dell'ordine pubblico conseguenti a calamità naturali, cioè a turbamenti da non poter essere risolti con l'assetto ordinario e la cui soluzione richiedesse l'introduzione di assetti e di ordinamenti straordinari.

Un minimo di motivazione a questo proposito dovete pur darla, perchè in questa Aula sta capitando quello che si racconta capitato in materia di statistica...

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Se lei fosse stato presente, lo saprebbe già. Comunque, alla fine lo ripeterò.

D'ANGELOSANTE. Onorevole Ministro, lei mi vuol lasciare in ansiosa attesa.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Il fatto è che, siccome dopo di lei parleranno altri oratori, è meglio che io lo ripeta alla fine, una volta per tutte.

D'ANGELOSANTE. Resterò, allora, in attesa che lei me lo spieghi. Comunque, la forma interrogativa che io usavo era soltanto una forma rispettosa e retorica, poiché consta a me — credo che consti anche al Senato e all'altro ramo del Parlamento — che voi non vi siete mai trovati a dover affrontare problemi di ordine pubblico di una gravità tale da dover introdurre lo stato d'assedio per effetto di calamità naturali. Non ci sono precedenti. L'unico precedente — ve lo abbiamo ripetuto in tutte le lingue — dal 1849, stato d'assedio di Genova, fino all'ultimo caso di stato d'assedio, che credo sia quello del 1911 o del 1912, l'unico caso in cui il Governo si è trovato a dover affrontare problemi di ordine pubblico conseguenti a calamità naturali è stato quello del terremoto di Messina e di Reggio del 1908. Questo lo abbiamo ormai ripetuto tante volte che lo sanno tutti. E in quel caso — ve lo ha ripetuto ieri il collega Granata — l'onorevole Giolitti, Presidente del Consiglio dei ministri, si presentò in Parlamento immediatamente e disse che aveva fatto ricorso alla dichiarazione dello stato d'assedio — lì si erano verificati fenomeni di sciacallismo, di aggressione alla proprietà, alla persona eccetera — unicamente per introdurre la giurisdizione straordinaria dei tribunali militari. Oggi, però, questo non è più possibile perchè la Costituzione lo vieta. Comunque, è chiaro che dal 1849 ad oggi, escluso il caso di Messina e Reggio, mai si sono dovuti affrontare problemi di ordine pubblico derivanti da calamità naturali.

Invece, secondo noi, le calamità naturali pongono, come primario, il problema della difesa della incolumità pubblica, non quello della difesa dell'ordine pubblico. Non dico che l'ordine pubblico amministrativo, l'ordine pubblico di polizia, non esista — e nemmeno ne faccio una discussione filosofica per sapere cos'è, poichè lo sappiamo tutti — però per proteggere e tutelare quell'ordine pubblico io vi dico che voi avete le forze sufficienti, le norme adeguate, gli strumenti adatti, il personale idoneo. Non avete bisogno dello stato d'assedio per quell'ordine pubblico nè di una norma che si riferisca a quell'ordine pubblico. Se voi dovete introdurre misure speciali e particolari, le dovete stabilire per tutelare l'incolumità pubblica non l'ordine pubblico, se di questo vi preoccupate, come finora non avete dimostrato di voler fare.

Che cosa è l'incolumità, onorevoli colleghi, così come è definita correntemente in materia penale dei diritti contro l'incolumità pubblica? L'incolumità è la sicurezza di tutti i cittadini in genere, senza determinazioni e limitazioni di persona, contro i danni fisici personali derivanti dallo scatenamento delle forze naturali. A volte, c'entra anche la volontà dell'uomo, come nei reati contro l'incolumità personale, a volte no. È chiaro quindi che il bene da tutelare è la pubblica incolumità consistente nel complesso delle condizioni garantite dall'ordine giuridico che costituiscono la sicurezza della vita, dell'integrità personale, della sanità come beni di tutti nei confronti di un comune pericolo.

Ora, non è dubbio che la calamità rappresenta una situazione di pericolo e di danno in atto nei confronti, appunto, della incolumità pubblica; eventuali turbamenti dell'ordine pubblico, a volere tutto concedere, sarebbero, in caso di calamità, conseguenza della minaccia alla incolumità, onde per superare, onorevoli colleghi (a meno che non stiamo ancora in regime borbonico e austriaco) eventuali turbative dell'ordine pubblico derivanti dalle calamità naturali, uno Stato democratico, un Governo rispettoso della Costituzione, della legge, dei diritti dei cittadini e della loro vita

deve provvedere eliminando la causa, eliminando cioè le conseguenze della calamità. Visto che fino a questo momento i nostri Governi non si sono mai rivelati capaci di eliminare le cause delle calamità, almeno ne eliminino le conseguenze.

Non è pensabile una turbativa localizzata, come diceva questa mattina l'onorevole Taviani, dell'ordine pubblico in caso di calamità se non in due ipotesi. Concludo rapidamente, perchè non voglio tediare e vorrei una risposta, se possibile, su questa questione. Voi potrete trovarvi, in ipotesi assolutamente lata e astratta, di fronte a due casi di turbative dell'ordine pubblico conseguenti alle calamità, o meglio a due ordini di cause di turbativa: o la turbativa dell'ordine pubblico è conseguenza dell'attività privata volta, anche contro eventuali insufficienze ed errori dell'autorità, a evitare che il danno si verifichi o si estenda, oppure delle attività marginali di elementi antisociali che vogliono trarre profitto dalla comune sventura.

Queste sono le due ipotesi; non credo che ce ne siano altre, o, per lo meno, nè il Governo nè la maggioranza hanno indicato quale altre ipotesi di pericolo all'ordine pubblico possano esistere come conseguenze della calamità naturale.

Ebbene, contro il comportamento degli elementi antisociali, degli sciacalli di Messina e in altre ipotesi non è dubbio che bisogna reagire con forza e decisione; ma le leggi che ve lo consentono già esistono: esiste il codice penale, il codice di procedura penale, esistono le leggi speciali, esiste il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, esistono una serie di norme sulla sicurezza pubblica, esiste la possibilità di fare intervenire la forza pubblica in misura ampliata, per cui io credo che nessuno di voi verrà qui a sostenere che contro eventuali fenomeni di criminalità anormalmente estesa, contro quelli che già prima avevamo definito, con termine volgare, sciacalli, non abbiate alcun'altra disposizione che lo stato d'assedio.

Sarebbe come sparare con un cannone contro un passerotto, questo; voi, contro

queste situazioni, avete le forze sufficienti per reagire.

Esaminiamo il primo caso, accennato anche dal collega Di Prisco poc'anzi, cioè il caso di organizzazioni solidaristiche, di prese di posizioni da parte di cittadini interessati i quali, anche contro, anche in polemica con l'autorità costituita, facciano di tutto, in modo organico e coordinato, per evitare che si allarghino le conseguenze della calamità, come è successo a Firenze. Vi ricordava l'altro giorno il senatore Bufalini che a Firenze parroci e sezioni di partito, gente di tutte le opinioni politiche si sono dati da fare per limitare questi danni. Ebbene, in questo caso, anzitutto non si vede quale pericolo reale per l'ordine pubblico possa manifestarsi; ma, seppure si manifestasse un contrasto di opinioni e di orientamenti, un contrasto di tendenze tra un prefetto incapace di risolvere qualsiasi problema (come è stato poi dimostrato) e un'opinione pubblica democratica sensibile, attiva, capace di risolvere i problemi, cosa vorreste fare voi? Vorreste far sparare contro coloro che hanno salvato i volumi della Biblioteca nazionale di Firenze e i quadri della Galleria degli Uffizi? Chi è il nemico da battere con questo stato di pericolo pubblico? Come valutate la minaccia all'ordine pubblico in questo caso di creatività popolare di nuove situazioni capaci di risolvere l'emergenza? Voi in questi casi, come vi proponevo prima, dovete trovare la possibilità, gli strumenti per un incontro tra gli organi del potere a tutti i livelli (organi del potere centrale, di quello decentrato, di quello locale) e anche con iniziative democratiche, popolari, di massa che vengano avanti per risolvere il problema, non per aggravarlo.

Perciò, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, a questo punto bisogna trarre le conseguenze dalle modifiche all'articolo 64 che voi stessi avete portato, e cioè: non esiste più lo stato di pericolo pubblico, esiste solo per i casi di calamità, come dite voi; ebbene, bisogna adattare tutto l'articolo 64 all'unica ipotesi che voi fate sopravvivere, cioè a quella di calamità naturali, perchè altrimenti voi o istituite una norma sbi-

lenca, che non significa nulla, oppure lasciate il dubbio che vi sia in voi questa riserva: per ora, introduciamo lo stato d'assedio solo per le piogge autunnali; più avanti, si vedrà che uso fare, anche in periodi di siccità, di questo strumento. Io mi auguro che voi non vogliate fare questo; che veramente crediate a quello che dite, che cioè chiedete uno strumento capace di far fronte, in casi di calamità, a situazioni locali abnormi, anomale.

In questo caso, noi non vi contestiamo questa necessità, ma vi diciamo che il vostro compito straordinario deve essere quello di risolvere i problemi e le minacce alla incolumità e alla sicurezza pubbliche, non eventuali minacce all'ordine pubblico. Poichè il compito di provvedere all'ordine pubblico lo assolvete con mezzi ordinari, per risolvere i problemi della incolumità, voi dovete unicamente utilizzare gli strumenti che il Parlamento vi consente, creare organizzazioni capaci di farvi fronte, stabilire situazioni di collaborazione generale per vincere i pericoli, i danni, non per aggravarli. Sarebbe, infatti, veramente strano, veramente tragico e drammatico che ad una delle prossime calamità naturali (se si verificheranno; mi auguro, ad ogni modo, che non avvengano) al terrore delle acque, a quello di dover abbandonare la casa e alla perdita dei propri beni, si aggiungessero anche caroselli della celere, spartorie e ammazzamenti perchè, secondo me, bastano le acque e non ci vuole anche il fuoco per mettere a dura prova la resistenza delle popolazioni colpite. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

K U N T Z E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

K U N T Z E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che, giunti a questo punto della discussione, sia indispensabile, da parte nostra, una precisazione, una messa a punto. Io ho notato, veramente con disappunto, che anche stamani un quotidiano che per lungo tempo c'è stato e che vorremmo ci fosse ancora caro, l'« Avanti! », ci

ha accusato di ostruzionismo per ritardare l'esame, la discussione, l'approvazione del piano economico di sviluppo, comunemente detto piano di programmazione.

Ebbene, io voglio innanzitutto precisare che, ove di ostruzionismo diretto a questa finalità si trattasse, sarebbe inoperante perchè di questo piano economico di sviluppo noi, qui in Senato, non siamo ancora in grado di occuparci dato che, fino a stamani, quando io sono venuto in Senato, signor Presidente, la relazione in ordine a tale strumento legislativo non era stata ancora distribuita e, se non sbaglio, il nostro Regolamento dice che un argomento non può essere messo all'ordine del giorno se non 48 ore dopo la distribuzione della relazione, appunto per dar modo a tutti i parlamentari di rendersi conto di quello che nella relazione è scritto.

Io voglio aggiungere qualche cosa di più, onorevoli colleghi della maggioranza. Se noi avessimo voluto fare l'ostruzionismo, ci saremmo veramente condotti in questo modo? Avremmo incominciato a farlo anzitutto in Commissione, anzichè darvi, in un certo senso, la possibilità di camminare speditamente. Se noi avessimo voluto fare l'ostruzionismo in Aula, lo avremmo iniziato dall'articolo 1. La verità è che noi sentiamo la necessità e il bisogno di intervenire con la massima ampiezza, assumendo tutte le nostre responsabilità, nel momento in cui ci sembra che possa esserci (sia pure, e voglio ammetterlo per un momento solo, inconsapevolmente) attentato alla Costituzione, o possa tentarsi in un qualsiasi modo, di contrabbandare qualcosa che sia in contrasto con la Costituzione e soprattutto con le norme che regolano la libertà politica e personale dei cittadini e della collettività.

Fatta questa premessa, signor Presidente ed onorevoli colleghi, io dirò doverosamente, subito dopo, che il mio intervento su questo emendamento sarà necessariamente breve, credo con grande soddisfazione anche di quei colleghi che non mi ascoltarono (e non so se tra questi posso annoverare anche il relatore il quale, in questo momento, è interessato ad una conversazione

con il Presidente della Commissione). Ad ogni modo, io credo che, giunti a questo punto, dopo gli interventi così ampi, così complessi, così comprensivi, vorrei dire, sia da un punto di vista giuridico-costituzionale, sia da un punto di vista politico, non ci siano da dire ancora molte cose. Tuttavia, io voglio innanzitutto premettere, riagganciandomi a quello che ho già detto a proposito dell'altro emendamento che abbiamo avuto l'onore di discutere questa mattina e sul quale abbiamo avuto una dichiarazione indubbiamente soddisfacente da parte dell'onorevole Ministro dell'interno, che questi nostri interventi non hanno affatto una finalità defatigatoria, ma, come dicevo stamane, sono animati da uno spirito di collaborazione per cercare di salvaguardare quei beni supremi tutelati dalla Costituzione alla quale tutti noi crediamo o, per lo meno, diciamo di credere.

Ora, se è vero che l'articolo 64 ha assunto una struttura completamente nuova e diversa nella nuova formulazione, cioè limitando l'oggetto e la portata degli interventi alle sole calamità naturali, con quel chiarimento che è stato fornito oggi dall'onorevole Ministro il quale ci ha precisato — noi ne abbiamo preso atto con soddisfazione, rinunciando a far votare un nostro emendamento — la portata di questa norma sia per quanto riguarda la competenza territoriale, la sfera di applicazione territoriale, sia ancora più ai fini sostanziali (in quanto le misure previste da questa norma dovrebbero essere unicamente dirette a far fronte alle calamità, o meglio, alle conseguenze che da tali calamità naturali sono state provocate), è chiaro che, di fronte a questa nuova formulazione e soprattutto di fronte al nuovo significato che assume questa norma, la parola « ordine » contenuta nell'articolo 64, mi pare non abbia più ragione di essere e debba invece essere sostituita dalla parola incolumità che attiene — nella sfera di applicazione di questa norma così come è stato precisato anche dall'onorevole Ministro — a quello che è il bene primario che da questa norma dovrebbe essere protetto.

Queste due indicazioni, ordine e sicurezza, senza aggettivi, non possono che riferirsi —

almeno io credo, perchè, se diversamente fosse, ci attenderemmo su questo punto un chiarimento ed una spiegazione — all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica, cioè ad un ordine con aggettivi anche se questi aggettivi, non sappiamo per quale motivo, sono stati omessi in questa formulazione; noi non vogliamo certamente pensare che tale omissione di aggettivi sia dovuta ad una particolare malizia o a motivi particolarmente reconditi. È chiaro dunque che, con la parola ordine, si è voluto far riferimento all'ordine pubblico.

Il collega D'Angelosante ha detto che è inutile star qui a parlare della nozione di ordine pubblico, perchè tutti sappiamo che cosa esso sia; egli ce ne ha dato poi una certa nozione. Io, invece vorrei dire, con tutto candore, che la nozione di ordine pubblico non è affatto pacifica in dottrina e tanto meno in giurisprudenza; essa oscilla tra le definizioni che ne dà una parte della dottrina e la definizione che ne dà un'altra parte della dottrina. Se si volesse fare una sintesi di queste definizioni, si potrebbe dire che l'ordine pubblico sta ad indicare — ed anche attraverso questa definizione scorgete la genericità del tema e l'ampiezza della formulazione la quale si presta ad ogni sorta di interpretazioni capziose — l'insieme dei principi fondamentali dalla osservanza dei quali dipende il buon ordinamento della vita sociale e che costituiscono i cardini di un ordinamento giuridico. Vedete quindi, attraverso la ampiezza di questa formulazione e la vastità dei concetti in essa contenuti, a quante specie di interpretazione può prestarsi questa parola o questo complesso di parole « ordine pubblico ».

È chiaro però — e noi lo diciamo subito perchè resti agli atti del nostro Senato — che anche il concetto di ordine pubblico, comunque voglia definirsi, con maggiore o con minore ampiezza, non può non rientrare nella sfera regolata dalla nostra Costituzione, nei limiti precisi, cioè fissati da una Costituzione di tipo rigido qual è la Costituzione della Repubblica italiana. E questi confini debbono rimanere assolutamente invalicabili.

Per quanto riflette l'interpretazione che di questa espressione « ordine pubblico » si è data, è evidente la prova di quello che io vi dicevo poc'anzi, cioè della disparità e delle incertezze in cui si dibatte la nostra stessa giurisprudenza la quale è tutt'altro che consolidata e pacifica su questo punto, avendo dato dell'ordine pubblico, a seconda di certe contingenze particolari, ora una definizione ora un'altra, attribuendo ad essa ora un significato meno ampio ora un significato più largo ed esteso. Ma se la giurisprudenza, che è fatta da tecnici del diritto, cioè da magistrati, oscilla, è incerta, quale fiducia, onorevoli colleghi — ed è questo il motivo fondamentale per cui vi chiediamo la soppressione di questa parola — possiamo avere nell'interpretazione che ne darà lo Esecutivo e, più che l'Esecutivo inteso come Governo, gli organi dipendenti dal Potere esecutivo, cioè la pubblica sicurezza?

Ci si dirà: anche se saranno commessi degli errori, a questi errori si potrà rimediare. Ma gli errori restano, incidono in maniera grave su coloro che li hanno subiti. Anche se potrà, in qualche modo, rimediarsi attraverso costosi e lunghi giudizi, non potranno essere più ricostituiti certi beni che saranno stati intaccati e sarà molto difficile riparare il danno reale arrecato da certe arbitrarie interpretazioni dell'Esecutivo.

Ecco per quali motivi noi riteniamo che la parola « ordine » debba essere soppressa: oltre che per le ragioni di carattere pratico e contingente che sono state portate da altri colleghi, perchè pensiamo che effettivamente non sia dato vedere cosa possa significare questa parola in relazione al concetto di calamità naturale, come possa verificarsi un turbamento dell'ordine pubblico, se non inteso come concetto amplissimo che voglia riferirsi a tutto il complesso delle attività previste e regolate dalle norme giuridiche del nostro ordinamento. L'ordine pubblico può essere inteso nel senso che vi dicevo oppure nel senso in cui è stato inteso da una certa giurisprudenza, cioè come il complesso delle norme che servono ad assicurare una civile convivenza. In questo caso, onorevoli colleghi, non so come da

una calamità naturale, come riceva poco fa il collega D'Angelosante, possa derivare un turbamento dell'ordine pubblico così grave e così temibile da doversi far ricorso a dei mezzi straordinari quali sono quelli previsti dall'articolo 64 per farvi fronte. Giustamente, si osservava che lo Stato ha a sua disposizione tutti i mezzi per far fronte a quei turbamenti solamente potenziali ed eventuali che potessero derivare da una calamità naturale. Ora, proprio perchè non è pacifico il concetto di ordine pubblico e la giurisprudenza stessa ne ha dato delle definizioni contrastanti, proprio perchè è pericoloso che l'interpretazione di questo concetto sia affidata, almeno in un primo tempo, all'Esecutivo e ai suoi organi, noi vi chiediamo la soppressione di questa parola. E non ci convince affatto, come avevo già l'onore di osservare, l'affermazione che in fondo qui si tratta di un decreto-legge il quale necessita della successiva convalida del Parlamento.

Onorevoli colleghi, ma nel frattempo che cosa succede? Che cosa si verifica dal momento in cui il decreto-legge entra immediatamente in vigore a quello in cui successivamente, dopo giorni e anche mesi, interviene la convalida del Parlamento? Se vi sono state delle lesioni di diritto, se vi sono stati degli arbitri, se vi sono state — ed è il caso più benevolo — delle interpretazioni errate da parte degli organi dell'Esecutivo, le collettività che eventualmente ne siano state colpite non potranno certo chiederne la liberazione attraverso l'atto di convalida o di rifiuto della stessa da parte del Parlamento.

Noi riteniamo che la sostituzione della parola « ordine » con la parola « incolumità » sia proprio imposta dal nuovo significato e dalla nuova portata assunti dalla norma dell'articolo 64 con la nuova formulazione, in base alle dichiarazioni fatte questa mattina dal Ministro, che noi abbiamo doverosamente apprezzato.

La parola « incolumità », che noi vogliamo sostituire alla parola « ordine », non è un riempitivo sostitutivo, perchè, in questo caso, avremmo solamente chiesto la soppressione della parola « ordine ». Ma rite-

niamo che sia necessario introdurre la parola « incolumità », che necessita anch'essa logicamente dell'aggettivo « pubblica » perchè, nel caso di calamità naturali, cioè nel caso di eventi che mettano innanzitutto in pericolo la vita e l'incolumità personale non di singoli, ma di intiere collettività, il primo bene che deve essere protetto è quello della incolumità pubblica, intesa come bene collettivo e non come bene del singolo, alla cui protezione altre norme provvedono. Di fronte all'obiezione che mi si potrebbe fare, cioè che è inutile parlare di incolumità, essendo questo concetto già compreso in quello di sicurezza pubblica, io rispondo che è vero che vi è una notevole parte della dottrina la quale ritiene che il concetto di sicurezza pubblica sia così ampio da comprendere anche l'incolumità pubblica, però l'incolumità pubblica è qualcosa di diverso dalla sicurezza pubblica, anche se di un contenuto più ristretto, perchè la sicurezza pubblica vigila, e non veglia, sulla vita e l'incolumità delle persone, ma anche sulla sicurezza dei beni e della proprietà.

In questo caso, onorevoli colleghi, il concetto di incolumità pubblica differisce da quello di sicurezza pubblica nel senso che, se anche in astratto potesse ritenersi compreso assumendo un carattere di importanza primaria, deve essere nominato esclusivamente e particolarmente in questa norma di legge, trattandosi di quel bene che, proprio per la sua importanza assorbente, deve essere protetto per primo.

E vorrei aggiungere che la sicurezza pubblica si riferisce anche e soprattutto alla vita, alla protezione di singoli cittadini attraverso le norme per la prevenzione e per la repressione dei delitti. Qui, invece, siamo in presenza di un bene collettivo, a carattere collettivo, non individuale.

Detto questo, onorevoli colleghi, io mi avvio alla conclusione. Credo signor Presidente, che non debba aggiungere altro a quello che molto più appropriatamente e con maggior profondità di concetti è stato detto da altri colleghi. Io qui ho voluto solo richiamare il contrasto, che a me appare insanabile, fra il significato originario che

poteva avere questa norma prima della nuova strutturazione della norma stessa e il significato che ad essa è stato dato, che noi riteniamo esatto e che il Ministro ha definito come interpretazione autentica, cioè che questa norma, in sostanza, è diretta a far fronte alle conseguenze della calamità pubblica. Noi riteniamo che, a fronteggiare l'ordine pubblico (il quale solo in lontanissime ipotesi può essere eventualmente turbato), siano sufficienti le leggi comuni, mentre sia necessario indicare come primo bene protetto l'incolumità pubblica che è quella più direttamente minacciata dalle calamità naturali. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E**. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**A J R O L D I**, *relatore*. Desidero ancora una volta dichiarare che lo stato di pericolo pubblico, qual è indicato nel testo dell'articolo 64, non ha niente a che fare con lo stato d'assedio. Quindi, è inutile che qui si continui a ripetere questa parola che è assolutamente esclusa dalla lettera e dallo spirito dell'articolo 64.

**G I A N Q U I N T O**. Ma ci spieghi allora in che cosa consiste!

**A J R O L D I**, *relatore*. Si vede che lei non è stato attento.

**G I A N Q U I N T O**. Allora, me lo ripeta.

**A J R O L D I**, *relatore*. Ho detto ieri che lo stato d'assedio militare... (*Interruzioni del senatore Gianquinto*). È inutile che lei seguiti ad interrompermi, senatore Gianquinto; del resto io non l'interrompo quando lei parla. Dicevo che lo stato d'assedio militare è quello previsto dalle leggi di guerra le quali possono essere deliberate soltanto dalle Camere (articolo 78) e che lo stato d'assedio civile o politico è quello previsto dagli articoli 217, 218, 219 della legge di pubblica sicurezza, di cui il Gover-

no ha chiesto l'abrogazione. Quindi, non ci sono più, perchè l'articolo 1 che ne prevede l'abrogazione è stato approvato.

Per quello che riguarda il cosiddetto stato di pericolo minore, che è quello previsto dall'articolo 64, tutto si concreta nelle calamità naturali. Stando così le cose, è chiaro che nulla ha a che fare questa ipotesi con quella dello stato d'assedio classico che tutti conosciamo.

Ma, onorevoli colleghi, a prescindere dalla questione dello stato d'assedio che dovrebbe essere ormai finalmente risolta ed abbandonata, veniamo all'ordine pubblico. L'ordine pubblico — mi consentirete la sintetica definizione — è l'ordinata convivenza sociale. Ora, tra i vari esempi che si sono fatti, è stato dimenticato quello che avviene, purtroppo, spesso: quando si verifica un cataclisma che sconvolge la vita normale, sopravviene il panico. È vero o non è vero? Sopravviene totalmente un disorientamento nell'azione normale degli individui e delle società e sopravvengono anche circostanze che provocano lo sconvolgimento e la frattura di quella ordinata convivenza che è appunto l'ordine pubblico. E allora come si può enucleare dal testo della legge di pubblica sicurezza una terminologia che vi è già inserita nel disposto generale dell'articolo 2 e che riguarda questo caso specifico, al quale si ricollega anche qualche altra eventualità e qualche altra esemplificazione? Basterebbe ricordare che, nelle recenti situazioni veramente tragiche in cui venne a trovarsi la città di Firenze, per evitare che i carcerati dovessero subire le disastrose conseguenze delle alluvioni, li si dovettero porre, sia pure temporaneamente, in libertà, il che costituiva, mi consentirete, non soltanto un problema di criminologia, ma anche un problema di ordine pubblico.

Fatte queste premesse, proprio non vedo come si possa confondere questa parola con la privazione del concorso dell'iniziativa privata e delle associazioni sempre ben viste e ben accolte, e come si possa dire che si voglia evitare la libera manifestazione delle ordinarie attività che non incidono in quel determinato evento. Se siete convinti dell'espressione « ordine e sicurezza »,

se dite che tale terminologia non va introdotta genericamente, ma va completata con la parola « pubblico », per identificarla con lo spirito e la lettera dell'articolo 2, si potrà anche aggiungere — io credo che lo onorevole Ministro non avrà difficoltà — questa parola, ma è certo che l'espressione « ordine pubblico », non si può proprio in alcun modo eliminare.

Per quanto riguarda l'incolumità pubblica, gli onorevoli colleghi sanno perfettamente che si tratta di motivi che non sono meno rilevanti, ma che hanno un contenuto specificamente tecnico, in relazione al quale sono in atto altre disposizioni e vi sono anche nuove norme che servono per rendere più aggiornata la legge sulla protezione civile. Questi sono i motivi per cui la Commissione è contraria all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Io interrompi il senatore D'Angelosante per dire che, se avesse ascoltato il mio intervento precedente, avrebbe saputo a che cosa noi ci riferiamo quando intendiamo parlare di uno stato di pericolo pubblico per calamità naturali; se il senatore Gianquinto fosse stato allora presente in Aula, non sarebbe sceso, col suo vigore giovanile (che, beato lui, egli ha ancora nonostante l'età, poichè noi siamo della stessa generazione) nell'emiciclo per chiedere ancora una volta: mi porti un esempio.

L'esempio l'ho fatto; potete crederlo e potete non crederlo. L'altro giorno, parlavo con un mio collega e affermavo che è chiaro che nessuno si sogna di pensare allo stato d'assedio, perchè quello si fa con i carri armati; il mio collega rispose: ti conosciamo bene, tu sei furbo! Ora ho presentato l'emendamento, inserito esplicitamente nella legge, quindi mi pare chiarito questo punto. Il Governo, veramente, nella formulazione della legge era stato incerto se sopprimere completamente (come del resto anche il senatore Bergamasco l'altro giorno

diceva) questi articoli, o lasciarli: infatti c'è sempre l'articolo 77 al quale si può ricorrere più latamente in qualsiasi occasione.

C'è stata poi la questione di Firenze; non quello che è avvenuto a Firenze, caro senatore D'Angelosante, ma quello che temevamo potesse avvenire — e l'ho detto con molta chiarezza — cioè, in modo particolare, l'epidemia. Su quel problema abbiamo avuto due-tre giorni di vive preoccupazioni; medici fiorentini dicevano che l'epidemia sarebbe venuta; la Sanità diceva che non v'era pericolo; comunque, la preoccupazione c'era. L'unico punto su cui sono valide le critiche (naturalmente le critiche di fondo, perchè di piccoli episodi ce ne saranno stati chissà quanti) è stato il ritardo nell'eliminazione dei detriti, mentre, per quanto riguarda l'acqua, la si è assicurata subito, fin dal primo giorno, così pure per quanto riguarda i viveri. Con i detriti e, in particolare, con la questione delle carogne degli animali ci siamo trovati veramente in difficoltà. Se fosse sopravvenuta un'epidemia, non avremmo avuto uno strumento già predisposto. Non c'è dubbio che, in questo caso, si sarebbe radunato il Governo e si sarebbe potuto fare il decreto-legge (anche senza l'articolo 64, poichè sarebbe bastato l'articolo 77 della Costituzione); lo sappiamo benissimo. Però, ho aggiunto poc'anzi che sapete bene come sono i problemi di burocrazia dei Ministeri eccetera. Non c'è un dittatore, non c'è un capo, c'è un Presidente del Consiglio, *primus inter pares*, ci sono venti Ministri, c'è un Governo, vari Ministeri, vari uffici, varie burocrazie, per cui si ha una perdita di tempi che, in quel momento, è un delitto dovere ammettere. Ci mancava uno schema, uno strumento: questo è lo strumento; farà sì che, in quei casi, rapidamente si possa agire. È chiaro che se, per esempio, fosse scoppiata a Firenze un'epidemia, si sarebbe dovuto proibire alla gente di recarsi in quella città, si sarebbero dovute proibire anche riunioni, spettacoli eccetera; questo è il caso del pericolo pubblico, lo dico con estrema chiarezza. Quindi, mentre prima, quando si è trattato dell'emendamento...

A D A M O L I . Non si può fare con legge ordinaria?

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. No, non c'è la possibilità, senza un decreto-legge. Lei mi potrebbe obiettare — di questo gliene dò atto — che il decreto-legge si può fare ugualmente anche senza l'articolo 64. E questa è la tesi del senatore Bergamasco che dice: non vale la pena di discutere tanto per mantenere l'articolo 64; però, devo aggiungere che, proprio il fatto che ci siano gli articoli 64 e 65 è garanzia che il decreto-legge dovrà avvenire in questo quadro, quindi, in fondo, è una limitazione al Governo; però, è anche un vantaggio per il Governo perchè, avendo già il quadro, può inserirvi con molta maggiore rapidità le sue decisioni. Se si mette il termine « incolumità » e si toglie la parola « sicurezza », crolla tutto; per l'incolumità il problema non sussiste perchè, per questa, c'è il disegno di legge contro le calamità naturali alla Camera; si tratta proprio dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica; se si vuole aggiungere la parola pubblica, mi rimetto al Parlamento. Se il Parlamento ritiene che, in questo articolo 64, ci sia tutela dell'ordine e della sicurezza ma si sia dimenticato di aggiungervi la parola « pubblica », se il Parlamento, se loro insistono, io non ho niente in contrario ad aggiungervi la parola « pubblica », come non ho niente in contrario se si vuole aggiungere la parola « incolumità ». Per me è superfluo, perchè è ovvio che si vigila su quella; basta la legge contro le calamità, anche quella dei lavori pubblici, senza bisogno della nuova. Comunque, se si vuole aggiungere alla parola « sicurezza » l'aggettivo « pubblica », non ho niente in contrario; ma parlare di incolumità e non di sicurezza significa svuotare tutto.

Ho desiderato esprimere l'avviso del Governo a questo proposito e prego il Senato di respingere l'emendamento.

P R E S I D E N T E . I presentatori mantengono l'emendamento?

K U N T Z E . Chiediamo che sia posto ai voti.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori D'Angelosante, Gianquinto ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

#### Per lo svolgimento di interrogazioni

A N G E L I L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N G E L I L L I . Prego la Presidenza di voler sollecitare la risposta a due interrogazioni: la n. 1693 presentata il 21 febbraio, riguardante il prolungamento a Latina e a Livorno, il collegamento con Viterbo, Terni, autostrada del Sole e la costruzione dei raccordi diretti dell'autostrada A/16 per il collegamento con la città di Roma e con il porto di Civitavecchia, indispensabili ad una efficiente funzionalità dell'arteria; la n. 1699 del 22 febbraio riguardante la classificazione di zone depresse, del territorio di Civitavecchia e di tutto l'alto Lazio. Infatti, le condizioni dell'economia del Lazio-Nord, per mancanza di incentivazione, registrano un graduale regresso, nè le scarse e volenterose iniziative valgono a stabilire uno stato di equilibrio anche perchè le provvidenze per il Lazio-Sud, rientrate nella sfera operazione della cassa per il Mezzogiorno, indirettamente incidono sul normale sviluppo delle zone non protette, provocando un dannoso contraccolpo. Il problema, dunque, è molto urgente per la necessità di colmare le lacune d'intervento e prego pertanto la Presidenza di voler sollecitare la risposta alle mie interrogazioni dato anche che il Comitato regionale per la programmazione si è pronunciato in senso favore-

651ª SEDUTA (*antimerid.*) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 GIUGNO 1967

vole al riconoscimento del Lazio settentrionale come zona depressa. Intendo estendere questa interrogazione ai Ministri del bilancio, dell'industria, del lavoro e del turismo.

P R E S I D E N T E . La Presidenza si prenderà cura di sollecitare la risposta alle due interrogazioni.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,10*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari